

CXLIV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1926

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PAOLUCCI.

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	5678	ROTIGLIANO Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 227, concernente la regolazione delle licenze straordinarie al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che presta servizio in Libia nelle legioni libiche permanenti	5692
Autorizzazione a procedere:		FOSCHINI: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bergamo Mario per il reato di cui agli articoli 126 Codice penale e 5 Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, e per il reato di cui agli articoli 135 Codice penale, in relazione all'articolo 118, n. 3 detto Codice, e 5 precitato Regio decreto-legge	5723
Contro il deputato Lopardi	5678	BAISTROCCHI: Conversione in legge del Regio decreto 15 gennaio 1926, n. 143, relativo all'ordinamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica	5723
Disegno di legge (Approvazione):		Votazione segreta (Risultato):	
Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti	5678	Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927	5723
Commemorazione:		Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.	5723
GRECÒ PAOLO	5680	Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare.	5723
ROCCO, <i>ministro</i>	5680	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia.	5723
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1359, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia.	5723
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1926-27:			
PRESIDENTE	5681		
ROCCO, <i>ministro</i>	5681		
Disegno di legge (Discussione):			
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1926-27:			
ANILE	5712		
BESEDNJAK	5719		
Relazioni (Presentazione):			
MAJORANA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1923, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'articolo 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra (<i>Approvato dal Senato</i>).	5692		
ROTIGLIANO: Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	5692		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico.	5724
Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210, che approva la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, conclusa con la Società Anonima Navigazione Aerea, per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo)	5724
Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1450, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica	5724
Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo 1923, n. 624, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali.	5724
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato Superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi	5724
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, relativo a provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato.	5724
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura dell'indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente	5724

La seduta comincia alle 16.

BUTTAFOCHI, *questore*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Scotti, di giorni 4; Palmisano, di 3; Prinetti, di 8; Armato, di 3. Abisso, di 10; Farina Mattia, di 4; Gianotti, di 10; Moretti, di 2; Scorza,

di 7; Antonelli, di 2; Arrivabene Antonio, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Biancardi, di giorni 3; Ravazzolo, di 8; De Marsico, di 3; Postiglione, di 3; Marquet, di 15; Petrillo, di 3; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Sardi, di giorni 3; Pierazzi, di 2; Di Marzo, di 3; Latini, di 3; Genovesi, di 2; (Sono concessi).

Autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Lopardi, per il reato di oltraggio, ai sensi dell'articolo 194, n. 2, Codice penale.

La Commissione, nelle sue conclusioni, propone di concedere l'autorizzazione richiesta, non ricorrendo nel delitto, ascritto all'onorevole Lopardi, alcuno dei motivi, che, secondo la natura dell'istituto e la pratica, potrebbe giustificare il diniego.

Aprò la discussione su queste conclusioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta di concedere la richiesta autorizzazione.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 714-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal ministro della giustizia.

L'esame avrà carattere teorico pratico e la modalità relative saranno stabilite con decreto del ministro stesso.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non avere compiuto gli anni cinquanta.

(È approvato).

Art. 2.

Il conferimento delle nomine avverrà in base alla scelta che sarà esercitata dai vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Gli eventuali rinunciari saranno sostituiti da coloro che nel concorso furono dichiarati idonei.

(È approvato).

Art. 3.

Ai posti notarili, che si renderanno vacanti, si provvederà mediante trasferimento dei notari in esercizio, e, in mancanza di questi, mediante nuove nomine.

I trasferimenti sono disposti con decreto ministeriale, in seguito a concorso per titoli.

Gli avvisi per detti concorsi saranno pubblicati nel *Bollettino* del Ministero della giustizia, assegnandosi il termine di un mese da tale pubblicazione per la presentazione delle domande e per il pagamento della tassa di concorso.

(È approvato).

Art. 4.

Per la scelta si terrà conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale e morale, e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, del servizio militare prestato durante la guerra e ricompense conseguite, dei titoli legali e delle pubblicazioni, e si terrà anche conto dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte d'appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

(È approvato).

Art. 5.

Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i concorsi per esami saranno limitati per ciascun distretto a due terzi dei posti vacanti. Il terzo rimanente sarà conferito mediante concorsi per titoli fra coloro

che abbiano anzianità di esercizio presunto per la disposizione dell'articolo 167 della legge sul notariato o in dipendenza del servizio militare prestato durante la guerra. Saranno altresì ammessi al concorso coloro che abbiano esercitato funzioni di coadiutore di un notaro anteriormente al 1° luglio 1925, col beneficio della valutazione di tale esercizio come anzianità presunta, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza.

(È approvato).

Art. 6.

Per la scelta tra i concorrenti di cui al precedente articolo si terrà conto della condotta morale, dell'anzianità di esercizio presunto ed eventualmene effettivo, del merito dell'esame, dei servizi resi negli archivi notarili e in altri uffici aventi affinità col notariato, del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite, dei titoli legali e delle pubblicazioni.

(È approvato).

Art. 7.

I notari in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del 75° anno di età con decreto Reale.

(È approvato).

Art. 8.

Le disposizioni riguardanti la nomina di coadiutore permanente sono abrogate.

(È approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con tutte le altre vigenti in materia.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927; (691 e 691-bis)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927; (692 e 692-bis)

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare; (571)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia; (738)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1359, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia. (*Approvato dal Senato*); (772)

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico; (751)

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210, che approva la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, conclusa con la Società Anonima Navigazione Aerea, per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo). (752)

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica. (735)

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali; (750)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni immobili a servizi governativi; (759)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, relativo a provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato; (760)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la

misura della indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente. (854)

Dichiaro aperta la votazione su questi disegni di legge.

(Segue la votazione).

Lascерemo aperte le urne.

Commemorazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Greco ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GRECO PAOLO. Giunge in questo momento la notizia dolorosa della morte del senatore Calabria, già procuratore generale della Cassazione del Regno, e deputato per la XX Legislatura, del collegio di Acerra.

Magistrato eletto ed operoso, giurista insigne, portò in tutta la sua vita politica, civile e giudiziaria, un alto senso di dignità e una serena comprensione degli uomini e delle cose, che lo fecero assurgere in età ancora giovane ai supremi fastigi della magistratura e della politica.

Trascinato quasi restio alla vita politica, in un collegio turbinoso, che le passioni avevano reso aspro e difficile, portò anche in questa lotta una serena ed elevata nota di dignità, che valse a ridonare alla regione una tranquillità operosa e possente.

Nel Senato del Regno portò una energia fattiva ed operosa, e diede della sua dottrina, e della sua capacità un esempio luminoso e fervido di tenace operosità.

Propongo che la Camera mandi alla famiglia di questo illustre cittadino e di questo insigne giurista i sensi del suo vivo cordoglio, a testimonianza di riconoscenza per un uomo che, in epoche fortunate ed in travagliati momenti della vita del paese, diede luminoso esempio di serenità, di onestà e di coraggio civile. (*Approvazioni*).

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Il Governo si associa alle nobili parole dell'onorevole Greco in commemorazione del senatore Calabria.

Il senatore Calabria fu magistrato insigne e giurista di grande e meritata fama, fu uomo politico che lasciò tracce notevoli di sè anche nelle aule del Parlamento.

A Lui, come magistrato, come uomo politico, e soprattutto come carattere puro ed

adamantino va il commosso e riverente omaggio del Governo e di questa Assemblea. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi associo a nome della Camera, e metto a partito la proposta dell'onorevole Greco di inviare alla famiglia dell'estinto il sentimento del profondo cordoglio della Camera.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola all'onorevole Guardasigilli, annunzio alla Camera che è stato presentato dagli onorevoli Suvich, Leicht e Banelli il seguente ordine del giorno:

« Ai fini della completa unificazione giuridica delle nuove provincie i sottoscritti chiedono che il Governo voglia sollecitare la compilazione dei nuovi Codici di procedura civile e di diritto commerciale, affinché poi in occasione dell'entrata in vigore di questi sia esteso alle nuove provincie anche il Codice civile del Regno, con le opportune norme di coordinamento, particolarmente riguardanti l'Istituto dei libri fondiari ».

Avverto che esso non può essere svolto, essendo stato presentato dopo la chiusura della discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli colleghi! la relazione della vostra Commissione è ampia, documentata e diligente, ed io rendo omaggio all'onorevole Geremicca, che ne è stato l'estensore. La relazione mi dispensa dall'intrattenermi su molti punti particolari, e posso dire che in molte delle quistioni sollevate dall'onorevole Geremicca io sono d'accordo con lui, se pure devo fare qualche riserva su qualche particolare, e rettificare qualche dato di fatto non completamente preciso.

La relazione non si intrattiene molto a lungo sulla parte più propriamente politica dell'attività del Ministero della giustizia.

Consenta la Camera che io ne dica qualche cosa, perchè l'attività politica del Ministero della giustizia in questo periodo è stata notevole.

Co me la Camera sa, noi siamo in pieno svolgimento delle riforme di carattere legislativo che il Governo fascista ha presentato all'approvazione del Parlamento durante l'anno scorso e durante quest'anno. Queste riforme investono tutta quanta l'essenza e la struttura dello Stato, e necessariamente a esse hanno collaborato tutti i Ministeri, e in modo particolare il Ministero dell'interno e quello dell'economia nazionale. Ma è naturale che per competenza specifica la maggior parte di questa riforme sia stata proposta dal Ministero della giustizia. È dunque opportuno che, in sede di discussione del bilancio della giustizia, si dia uno sguardo d'insieme all'opera da esso svolta nel campo legislativo.

Le riforme che il regime fascista ha realizzato e sta realizzando non sono di quella specie di cui si parlava tanto facilmente nel periodo passato della vita politica italiana. In quel periodo si solevano invocare riforme da ogni parte, si voleva, si può dire, la riforma per la riforma.

Il fascismo non è per sé riformista. Esso crede che le riforme più profonde sono le riforme dello spirito, dei costumi, delle tradizioni; tuttavia esso non nega la necessità anche di concrete riforme legislative in un periodo storico, in cui si sta operando il trapasso da uno ad altro regime.

Ciò che accade nel campo legislativo, in questo periodo, è molto interessante, perchè noi abbiamo realizzato, e più ancora realizzeremo nel prossimo avvenire, una completa trasformazione dello Stato. Ed in verità non si tratta di una semplice riforma, cioè di uno o più parziali ritocchi, ma di una vera trasformazione, che investe cioè, non soltanto gli aspetti esteriori degli Istituti giuridici, ma anche il loro spirito e il modo della loro applicazione. E questa trasformazione significa il tramonto dello Stato liberale e l'instaurazione dello Stato fascista.

Lo Stato liberale era lo Stato privo di contenuto, senza un suo proprio ideale, senza una sua propria missione, e soprattutto senza una sua propria volontà. Le forze reali esistenti nella Nazione si organizzavano, vivevano, prosperavano fuori dello Stato e finivano per dominarlo.

Lo Stato, infatti, privo di contenuto, attendeva dalle forze, che erano fuori di sé, questo contenuto, e tutte erano autorizzate volta a volta a imprimergli il proprio spirito e la propria volontà. Donde la paralisi dello Stato e la contraddizione intima in cui ogni giorno si involgeva la sua azione.

perchè, essendo lecito a tutti prestare allo Stato, che non ne possedeva alcuno, il proprio ideale e il proprio programma, ne derivava un incontro contraddittorio di opposte dottrine, che rendeva lo Stato incoerente e paralitico.

Questa condizione di cose non fu molto pericolosa nel primo periodo della vita dello Stato italiano, come in genere non fu molto pericolosa nel primo periodo della storia costituzionale e politica di Europa, che seguì nel 1815, perchè la rivoluzione francese, che diffuse l'idea liberale in Europa, aveva avuto però anche una missione ed una funzione della quale non possiamo disconoscere l'importanza, quella di cioè distruggere tutte le forze esistenti nella Nazione, livellarle e ridurle tutte ad una uniformità atomica.

È naturale che questa [polverizzazione della vita sociale distruggendo, sia pur momentaneamente, tutte le forze [organizzate del paese, conducesse a un transitorio rafforzamento dello Stato. In questo primo momento il liberalismo trovò in sè stesso il suo correttivo. Ma quella concezione atomica della vita sociale non poteva reggere a lungo e non resse, perchè la realtà finì per sopraffarla.

Così accadde che nel seno della società si vennero poco alla volta ricostituendo quelle forze che la rivoluzione francese aveva annientato, e che per la creazione delle grandi industrie risorsero più imponenti, mentre lo Stato liberale ed agnostico era oramai divenuto impari a fronteggiarle.

Si credè così una condizione di cose che in ultimo era divenuta veramente intollerabile, per cui nella Nazione tutti comandavano: gruppi, categorie, classi, tutti, meno che lo Stato, donde la guerra, tutti contro tutti, cioè l'universale anarchia, che pose ben presto allo Stato moderno e particolarmente allo Stato italiano il dilemma: o trasformarsi o perire; o riaffermare la sovranità dello Stato su tutte le forze esistenti nel Paese, rivendicare allo Stato un suo proprio ideale ed una sua propria missione o perire.

E il fascismo operò questa trasformazione.

Lo Stato fascista che esce dalla crisi di questi ultimi anni è appunto lo Stato che afferma il proprio ideale e la propria funzione e domina tutte le forze esistenti nel Paese, tutte le coordina, tutte le inquadra e tutte indirizza ai fini superiori della vita nazionale.

Ecco la trasformazione, onorevoli colleghi, che il regime fascista sta operando e della quale la nuova legislazione dello Stato è lo strumento più efficace.

Possiamo quindi, guidati da questo concetto, giudicare nella loro reale portata le riforme realizzate e quelle che si stanno realizzando, e soprattutto le riforme di carattere più strettamente politico le quali, a mio avviso, si possono raggruppare in due grandi categorie: le riforme costituzionali, quelle cioè che concernono il modo di organizzazione dello Stato, e le riforme di carattere politico generale, che concernono cioè l'essenza e la natura dello Stato. Le riforme costituzionali che noi abbiamo realizzato finora sono due: la legge sulla costituzione del Governo e sulle attribuzioni e i poteri del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, e la legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. Queste due leggi hanno un comune intento, quello di rafforzare il potere esecutivo. La necessità di rafforzare il potere esecutivo era forse la più urgente, perchè in questo campo si erano verificati gl'inconvenienti più gravi. La onnipotenza del Parlamento non produsse gravi danni in quel primo periodo della vita costituzionale dell'Europa, quando le masse non erano entrate nel campo politico, non si erano ancora organizzate, e le sorti dello Stato erano praticamente in mano ad alcune minoranze borghesi intellettuali; allora l'onnipotenza del Parlamento significò appunto il predominio assoluto di queste minoranze le quali avevano una certa cultura ed un certo senso di responsabilità, e seppero valersi con prudenza e moderazione dei grandi poteri ottenuti.

Ma quando le masse sono entrate nella vita dello Stato per la tutela dei loro interessi economici e quando i capeggiatori di queste masse hanno voluto adoprare anche per le loro personali mire politiche, il predominio assoluto della Camera elettiva ha significato il predominio di forza mossa da interessi particolari, priva di ogni controllo e dominata da demagoghi irresponsabili soggetti a tutte le passioni, a tutte le ambizioni e a tutte le influenze.

Questa condizione di cose non poteva durare; era necessario porre un limite all'onnipotenza parlamentare, senza distruggere la funzione necessaria ed utile di controllo del Parlamento.

Il Governo, cioè il potere esecutivo, ha per sua natura funzioni preminenti e conti-

nuative nella vita dello Stato, è l'organo che deve vigilare giorno per giorno alle necessità della vita nazionale; pertanto non si può consentire che esso sia paralizzato ogni momento nella sua azione.

Il rafforzamento del Potere esecutivo era il primo passo che il regime fascista doveva compiere, e lo ha compiuto in misura molto modesta e con alto senso di responsabilità, non già pertanto innovando a qualunque costo, ma ricollegando sempre il nuovo al vecchio, e le nuove istituzioni innestando sul tronco glorioso delle nostre istituzioni tradizionali.

Ma il rafforzamento del potere esecutivo sarebbe stato ancora insufficiente, qualora lo Stato fosse stato lasciato disarmare di fronte alle forze che erano venute crescendo in seno alla società e lo avevano già per l'innanzi completamente sopraffatto; onde la necessità di una serie di provvedimenti legislativi, che mirassero a ricondurre nell'orbita dello Stato tutte queste forze e a dare a questo i poteri per controllarle.

Di questa categoria di riforme fa parte la legge sulle associazioni segrete, la quale mira a ricondurre sotto il controllo dello Stato tutte le associazioni che esistono nel Paese, e che, se ha colpito specialmente una particolare associazione, la massoneria, che si era abbarbicata nello Stato e che in mille modi lo teneva avvinto e lo dominava, è, in realtà, un provvedimento d'indole generale, che mira a restaurare la sovranità dello Stato su tutte le forze esistenti nel Paese.

Alla stessa categoria di provvedimenti appartiene la legge sulla stampa che noi abbiamo finalmente condotto in porto, della quale è imminente la pubblicazione del testo unico, legge preparata dal Ministero dell'interno di concerto col Ministero della giustizia e che pure mira ad infrenare uno dei fenomeni più dolorosi dell'ultimo periodo della vita italiana.

Si era costituita in Italia una forza immensa all'infuori di ogni controllo, forza la quale rivendicava per se il diritto di essere fuori della legge ed irresponsabile, a questa conseguenza avendo condotto la degenerazione e la deformazione dell'istituto del gerente.

La stampa ha una funzione alta e nobilissima, ma la costituzione di uno Stato nello Stato, di una organizzazione e di una forza irresponsabile era contraddittoria alla natura ed all'essenza stessa dello Stato, nè poteva essere ulteriormente tollerata.

E allo stesso ordine di provvedimenti risponde sotto un certo aspetto anche la legge sopra i sindacati. Questa legge ha un'alta finalità sociale: quella di rendere giustizia fra le classi, e di consentire alle lotte del lavoro quel ritmo legale che è nella natura delle cose, e che soltanto strane degenerazioni e deformazioni avevano potuto modificare. Ma essa ha anche il compito altissimo di ricondurre nell'orbita dello Stato le forze immense che si erano costituite all'infuori dello Stato e quindi necessariamente contro lo Stato. Il fenomeno sindacale è un aspetto insopprimibile della vita moderna; lo Stato non può ignorarlo, deve conoscerlo, regolarlo, dominarlo; dominarlo con quello spirito di assoluta imparzialità che si ha quando lo Stato si considera, come è, tutore dei supremi interessi storici della Nazione, e non come rappresentante di una classe sopraffattrice.

E giacchè sono a parlare della legge sindacale e dei suoi intenti, non soltanto sociali che sono in prima linea, ma anche politici, che sono di fondamentale importanza, mi consentano i colleghi di dire qualche parola sull'ordinamento della professione di avvocato e sulle critiche che sono state mosse, specialmente dall'onorevole Soleri, a un recente provvedimento del Governo.

Questo della classe forense era un problema grave, non appariscente, ma certamente non dei meno importanti che si siano imposti all'attenzione del Governo.

Come i sindacati, come la massoneria, come la stampa, così anche certi ordini professionali si erano organizzati in maniera da costituire forze all'infuori dello Stato, contro lo Stato, piccoli Stati nello Stato! (*Approvazioni*).

Orbene, ciò non era tollerabile. È chiaro che gli ordini professionali, per quanto nobilissimi, come sono indubbiamente gli ordini forensi, non sono che parte dell'organismo dello Stato; hanno pubbliche funzioni che esercitano nell'ambito dello Stato e non possono sottrarsi al controllo dello Stato. Pertanto, quando noi abbiamo stabilito il più stretto controllo statale sopra le associazioni sindacali, noi non potevamo fare un trattamento completamente diverso agli ordini professionali.

Abbiamo pertanto stabilito per legge che gli ordini professionali esistenti al momento dell'attuazione della legge sindacale fossero conservati, ma che il loro ordinamento fosse sottoposto a revisione per coor-

dinarlo coi principi fondamentali della legge sindacale. Principio questo assolutamente logico; perchè che cosa erano gli ordinamenti dei collegi professionali se non anticipazioni dell'ordinamento sindacale?

Anticipazioni dell'ordinamento sindacale, che però contenevano ancora molti residui del corporativismo medievale.

L'opera di coordinamento era quindi assolutamente necessaria. Tale coordinamento appunto ha fatto il Regio decreto legislativo del 6 maggio 1926.

L'onorevole Soleri ha criticato vivamente questo decreto. Ha cominciato col criticare l'articolo primo, il quale esige per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e procuratori, e per il mantenimento dell'iscrizione che l'avvocato o il procuratore non abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Noti la Camera la formula adoperata in questo decreto, la quale differisce assai da quella adoperata nella legge per la burocrazia.

Infatti, mentre per gli impiegati dello Stato è richiesto che la condotta ne sia conforme [alle generali direttive politiche del Governo, per l'esercizio della professione forense si richiede solo che l'avvocato o il procuratore non svolga una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione. Ciò significa che, nell'ambito della vita nazionale e degli interessi nazionali, ogni opinione è libera agli avvocati; è libero quindi ad essi di discutere del Governo ed anche di controllarlo, ma non è consentito di avvalersi della toga e della funzione forense, affidata agli avvocati per gli interessi della giustizia, per combattere la Nazione, che sono chiamati, in un campo delicatissimo, a servire. (*Applausi*).

L'onorevole Soleri mi domanda se l'articolo 47 della legge professionale, la quale stabilisce che non possono gli avvocati essere censurati a ragione dei loro scritti o discorsi politici, sia compatibile con questa disposizione.

Io dico: è naturale che la disposizione dell'articolo 1 del Regio decreto 6 maggio 1926 deve andar coordinata con la disposizione dell'articolo 47 della legge professionale.

Questa disposizione si deve intendere nel senso che i discorsi e gli scritti politici non sono criticabili, a meno che non costituiscano uno di quei fatti che rientrano sotto la sanzione dell'articolo 1.

E del resto io posso anche aggiungere che per me combattere il proprio paese non è

politica, come non è politica difendere gli interessi della Nazione. Tutto può essere consentito a cittadini italiani, salvo che tradire l'Italia, e se questo è avvenuto in qualche momento triste della vita italiana, noi dobbiamo considerarlo come una degenerazione, e come tale trattarlo.

L'onorevole Soleri mi ha chiesto anche se il decreto del 6 maggio 1926 abbia effetto retroattivo. Io credo che bisogna intendersi su questo punto. La disposizione dell'articolo 1 del Regio decreto 6 maggio 1926 non è una disposizione penale. Essa non sancisce una pena; stabilisce una causa di indegnità, e le cause di indegnità sono per loro natura permanenti, perchè non si può ammettere che chi era indegno prima della promulgazione del decreto, diventi degno il giorno successivo.

L'onorevole Soleri si meraviglia anche della condizione giuridica fatta ai sindacati legalmente riconosciuti dagli esercenti la professione forense di fronte agli ordini forensi.

L'onorevole Soleri sa che la questione dei rapporti tra sindacati e ordini professionali si è dibattuta in questi ultimi tempi dopo l'approvazione della legge sindacale. Egli sa perfettamente che vi era un movimento molto accentuato a favore dell'abolizione di tutti gli ordini e collegi, e della sostituzione ad essi dei sindacati legalmente riconosciuti. Io non ho creduto di arrivare fino a questo punto, perchè sono ossequiente alla tradizione, e penso che istituzioni secolari come taluni ordini professionali non si possano da un giorno all'altro sopprimere.

Ma conservare gli ordini non vuol dire lasciarne immutata la disciplina giuridica, divenuta incompatibile con la struttura del nuovo stato sindacale. Adunque bisognava consentire anche agli ordini forensi di costituire sindacati ai termini della legge 3 aprile 1926, e occorreva coordinare l'attività degli ordini con quella dei sindacati.

Il Governo ha creduto che si potesse questo coordinamento operare da un canto attribuendo all'associazione sindacale la facoltà di tutelare gli interessi economici dei propri soci e quindi di provvedere a tutte quelle opere di assistenza morale ed economica che sono pur necessarie anche ad una classe moralmente così elevata come quella degli avvocati; e d'altro canto dando al sindacato legalmente riconosciuto un diritto di partecipazione alla vita e all'opera dell'Ordine, che si esplica sia con l'esercizio dell'azione disciplinare davanti al Collegio

dell'ordine, sia con la facoltà di nominare la metà dei componenti del Consiglio dell'ordine. Riconosco essere quest'ultima una disposizione di una certa gravità, ma essa è necessaria. Altrimenti si creerebbe un dualismo fra il Consiglio degli avvocati e procuratori e l'associazione sindacale legalmente riconosciuta, che non sarebbe facilmente sanabile.

Con la connessione così stretta che invece è stata creata dal decreto 6 maggio 1926, la maggiore armonia regnerà tra le due istituzioni, a tutto vantaggio della classe forense.

E mi consenta l'onorevole Soleri di aggiungere qualche parola a proposito di quanto egli ha osservato proclamando le benemeritenze della classe forense, e affermando che essa non merita una tale mortificazione. Nessuno pensa che la classe degli avvocati possa essere stata mortificata. Si tratta di disposizioni che riguardano indistintamente tutti i cittadini, perchè tutti i cittadini come lavoratori del braccio e del pensiero sono soggetti alle norme della legge sindacale. Ora, ciò che non è mortificante per gli altri cittadini, io non penso possa essere mortificante per gli avvocati.

Gli avvocati hanno avuto durante il Risorgimento molte benemeritenze non paragonabili però certo a quelle dei grandi uomini che hanno fatto l'Italia. Nè Cavour, nè Mazzini, nè Garibaldi, erano avvocati. (*Approvazioni — Commenti*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. La spada ha fatto l'Italia, non le ciarle degli avvocati: le ciarle degli avvocati la disfacevano. (*Approvazioni — Applausi*).

SOLERI. Gli avvocati hanno anche cospirato e difeso i cospiratori.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Un conto è difendere i cospiratori e un conto è cospirare.

SOLERI. E Manin, e Poerio, e Scialoja, ecc.?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Certamente anche fra gli avvocati vi furono patrioti insigni, come ve ne furono in tutte le categorie di cittadini. Ora come non sono mortificate tutte le altre classi di cittadini che hanno dato martiri ed eroi al Risorgimento italiano, quando sono sottoposte alla disciplina dei rapporti sindacali, così non credo che ciò possa costituire causa di mortificazione per gli avvocati.

E debbo per terminare questo argomento dire qualche parola di risposta all'onorevole

Sandrini, il quale ha invocato l'intervento del Guardasigilli per la risoluzione della annosa questione della previdenza degli avvocati.

Si tratta di un problema grave, che deve essere seriamente meditato senza dissimularsene le difficoltà, perchè tra gli avvocati, come in tutte le categorie di professionisti, ve ne sono di quelli che lavorano molto e guadagnano molto e di quelli che lavorano meno e guadagnano meno. E gli avvocati che più lavorano e più guadagnano sono naturalmente alquanto restii ad ammettere che sia criterio di giustizia che essi paghino la previdenza anche per i colleghi che lavorano e pagano di meno.

Bisognerà trovare una soluzione. Confido che le associazioni sindacali riconosciute regolarmente, quando saranno costituite, si metteranno con alacrità allo studio di queste questioni, mentre io posso dare affidamento che il Governo, con tutti i mezzi e in tutti i modi, verrà incontro alle necessità della classe forense.

Vengono poi le riforme più propriamente tecniche, ma che pure hanno dei riflessi politici.

Riflessi politici infatti, e di grande importanza vi sono anche nelle riforme tecniche, come ad esempio nella riforma dei Codici.

È una grande riforma questa che stiamo preparando, la quale non può assolutamente prescindere dallo spirito che anima tutta la nuova legislazione italiana.

È chiaro che un Codice civile di regola risolve questioni di carattere tecnico, ma non di rado strettamente connesse con la concezione politica dello Stato e della società.

Così, ad esempio, quell'liberalissimo largheggiare del nostro Codice del 1865 verso gli stranieri, largheggiare senza reciprocità, non può trovare posto nel Codice nuovo.

E la nostra concezione della famiglia si riverbererà su le disposizioni che regolano la filiazione, il matrimonio e le istituzioni connesse.

E così molti punti della legislazione sulla proprietà è fatale ed è necessario che risentano di riflessi politici, perchè ogni regime ha una sua concezione della proprietà.

Posso dare alla Camera qualche notizia sopra lo stato dei lavori per la riforma dei Codici.

Io spero che tale riforma resterà una delle opere più importanti e più durature del regime fascista.

Il Codice di commercio è stato già dalla Commissione Reale, nominata a questo scopo, licenziato, ed il progetto è presso il ministro per l'esame.

Io ne ho iniziata la revisione personalmente, anche perchè il progetto, essendo compilato sopra discussioni avvenute qualche tempo fa, non ha potuto tenere conto di certe necessità che si sono manifestate soprattutto in questi ultimi tempi, e soprattutto non ha tenuto, a mio avviso, sufficiente conto della necessità di reprimere talune forme di brigantaggio finanziario, di fronte alle quali lo Stato non può rimanere inerte. (*Applausi*).

Uguualmente il Codice di procedura civile sarà tra breve terminato, e la Commissione incaricata mi ha già consegnato la parte che riguarda il processo di dichiarazione o di cognizione, ed è imminente la presentazione del secondo libro, che riguarderà il processo di esecuzione.

Si tratta di un progetto molto arduo, che consacra principi nuovi. Io lo esaminerò attentamente, e spero in questa maniera di potere, fra non molto tempo, presentare all'esame ed alla approvazione delle Commissioni parlamentari tanto il progetto di Codice di commercio quanto il progetto di Codice di procedura civile.

Meno prossima è la presentazione del progetto di Codice civile il quale, per sua natura, implica una più laboriosa preparazione. Del progetto di Codice civile si può dire che è pronto il libro che tratta delle obbligazioni, che è molto vicino ad essere compiuto il primo libro, che tratta delle persone, ed è pronto anche il titolo della trascrizione, molto importante per il regime dei diritti immobiliari. Invece non sono, si può dire, iniziati gli studi per il diritto di proprietà e per il diritto di eredità.

Il Codice per la marina mercantile è prossimo ad essere terminato. Il progetto è, si può dire, compiuto, ed io spero che esso sarà veramente uno dei Codici più moderni, anzi il più moderno che esista, soprattutto notevole per il fatto che comprenderà tutto il diritto della navigazione, anche quello della navigazione interna.

Come la Camera sa, il Governo ha avuto dal Parlamento la delegazione per la pubblicazione anche di un nuovo Codice penale e di un nuovo Codice di procedura penale.

Io ho immediatamente iniziato i lavori per questi due Codici; mentre gli altri Codici erano in elaborazione già da alcuni anni, questi non sono in elaborazione che da alcuni

mesi, ma i lavori procedono molto rapidamente. Io ho seguito per essi un metodo nuovo.

Invece di riunire una Commissione, dandole l'incarico di formulare i progetti, ho affidato questo incarico, sotto la mia diretta responsabilità, ad un gruppo di giuristi, che lavorano al Ministero della giustizia senza formalità e senza solennità di riunioni o di verbali, e questo metodo mi ha consentito di avere in pochissimi mesi già pronta la parte generale del Codice penale, la quale tra alcune settimane sarà terminata e pubblicata. ●

La parte speciale del Codice importerà minore fatica, come non troppo difficile sarà la revisione del Codice di procedura penale, che è già iniziata e sarà condotta rapidamente a termine.

Io quindi confido che la revisione della nostra legislazione codificata potrà, in tempo relativamente breve, essere compiuta, almeno per quello che riguarda il Codice di commercio, il Codice di procedura penale, il Codice della marina mercantile, il Codice penale ed il Codice di procedura penale. Così risolveremo anche il problema della estensione totale della legislazione del Regno alle nuove provincie, su cui richiama la mia attenzione un ordine del giorno dell'onorevole Suvich e di altri colleghi. E posso assicurare l'onorevole Suvich che, appena avrò pronto il Codice di commercio e quello di procedura penale, estenderò senz'altro alle nuove provincie, insieme con questi Codici, il Codice civile, se non totalmente, nella maggior parte delle sue disposizioni.

A questo punto io dovrei intrattenermi su alcune questioni particolari concernenti la riforma dei Codici, sulle quali la Commissione parlamentare e vari oratori hanno richiamata la mia attenzione.

Sarò brevissimo, anche per una ragione molto semplice: la discussione sui Codici è stata fatta, e specialmente sul Codice penale e sul Codice di procedura penale è stata fatta larghissima, quando il Governo ha presentato il disegno di legge per la delega ad esso dei poteri necessari, dimodochè molte di queste questioni, sulle quali si è oggi discusso, erano già state trattate largamente tanto dalla Camera che dal Senato.

Dirò qualche parola soltanto all'onorevole relatore ed all'onorevole De Marsico, i quali hanno richiamato la mia attenzione sul problema della delinquenza abituale. Grave problema certamente, e del quale il nuovo Codice penale si occuperà in maniera

che io spero soddisferà gli onorevoli De Marsico e Geremicca.

Certo il problema della delinquenza abituale richiede non soltanto sapienti provvidenze legislative ma mezzi per organizzare quelle istituzioni che sono necessarie per segregare ed eliminare gli elementi pericolosi dalla società; dimodochè la riforma si riconnette di necessità alla riforma del sistema penitenziario.

Anche sul problema della delinquenza minorile l'onorevole relatore ha scritto pagine molto belle, delle quali io gli do la più ampia lode; se ne sono occupati, nella discussione odierna, anche gli onorevoli Leicht e Sandrini. Ed è naturale! Come non commuoversi per questo spettacolo della gioventù che delinque, di piccoli fanciulli già dediti al vizio che riempiono le carceri e le aule giudiziarie!

Devo però — perchè l'allarme non sia eccessivo — affermare intanto che il problema della delinquenza minorile è soprattutto urbano perchè, la Dio mercè, nelle nostre campagne, che sono ancora sane, il numero dei minorenni che delincono è piuttosto basso.

Il nuovo Codice penale certamente innalzerà l'età minima necessaria per l'esenzione da pena a causa della minore età; ma è naturale che questa provvidenza debba essere connessa ad altre che mirino a curare e a prevenire la delinquenza infantile.

Il problema non riguarda soltanto il ministro della giustizia, ma anche il ministro degli interni, il quale già se ne è occupato, ed ha, con la legge sulla maternità e sull'infanzia, iniziato un'opera benefica e necessaria per la redenzione morale e fisica dell'infanzia.

Certamente sono questi problemi che non hanno soltanto una portata sociale, ma anche una portata finanziaria, che non si risolvono soprattutto con le leggi, ma con le istituzioni, con i patronati, con le case agricole e con tutte le altre forme di organizzazione che purtroppo non sempre è possibile attuare perchè non sempre i mezzi soccorrono alla buona volontà.

Circa la riforma del Codice di procedura penale, l'onorevole De Marsico ha spezzato una lancia a favore della giuria. Ed è naturale: l'onorevole De Marsico ne fa buona esperienza tutti i giorni perchè la avvinco con la sua eloquenza, così come ha avvinto noi che lo abbiamo ascoltato.

Ma mi consenta l'onorevole collega di non consentire in tutto con lui, e di ritenere

che la giuria in Italia abbia molti e gravi difetti che forse non sono tanto insiti alla natura della istituzione quanto nel modo della sua applicazione.

Questo è problema grave, che deve essere assoggettato a un esame completo e io non so se da questo giudizio l'Istituto della giuria potrà uscire incolume come crede l'onorevole De Marsico.

Un altro gruppo di leggi di carattere prevalentemente tecnico è dato dalle leggi sull'ordinamento giudiziario.

Sull'ordinamento giudiziario hanno richiamato la mia attenzione molti oratori, ed è necessario che io dica qualche cosa dei problemi, che essi mi hanno posto. Affermo intanto che una riforma veramente ampia e duratura dell'ordinamento giudiziario non è possibile, se essa non è connessa colla riforma della procedura civile e penale. La ragione, forse, per cui tutte le riforme degli ordini giudiziari, che sono state fatte nell'ultimo cinquantennio, hanno avuto un successo men che mediocre, è dovuta al fatto che esse non sono state mai connesse colla riforma del procedimento civile e penale. Io intendo pertanto di seguire altro sistema. La riforma dell'ordinamento giudiziario, nel mio pensiero, deve essere connessa colla riforma della procedura civile e della procedura penale, e allora molti problemi potranno essere risolti, e sopra tutto quello che è forse il più grave e il più assillante, della semplificazione del lavoro giudiziario.

Il lavoro giudiziario è eccessivo, oggi. È cresciuto enormemente, perchè è cresciuta la litigiosità, perchè si è accelerato il ritmo della vita economica del Paese, perchè è aumentata la popolazione, e, di fronte all'aumento del lavoro giudiziario, non è andato parallelo l'aumento del numero dei magistrati. Anzi, questo io posso dire a conforto del mio collega delle finanze: che l'unico organico, che non è cresciuto dal '65 a oggi, è l'organico della magistratura, perchè il numero dei magistrati che noi avevamo nel '65 e nel '70 è su per giù eguale al numero dei magistrati che abbiamo oggi: eppure altra è l'Italia del 1870 e altra l'Italia del 1926.

Il lavoro giudiziario adunque è eccessivo e non può essere fornito dai magistrati. Bisogna, quindi, semplificare, ridurre le forme procedurali, ciò che è oggi possibile per il maggior grado di coltura che ha ormai conseguito il popolo italiano e che permette di passar sopra a certe formalità, che forse 50 o 60 anni fa erano necessarie.

Semplificato il lavoro giudiziario, noi possiamo meglio proporzionare il numero dei magistrati al lavoro che essi compiono e possiamo pensare a una riforma organica dell'ordinamento giudiziario.

E così potrà in tal modo risolversi il problema tanto assillante del trattamento economico dei magistrati, che hanno posto ancora una volta dinanzi alla Camera gli onorevoli Verdi e De Marsico e al quale l'onorevole relatore Geremicca ha dedicato pagine bellissime.

L'onorevole De Marsico ha emesso un voto, e cioè che la magistratura sia sottratta al quadro generale dell'ordinamento gerarchico dello Stato, quale fu delineato dal decreto legislativo del 1923. È un grave problema questo, e io dichiaro francamente che non credo che sia facile risolverlo nel senso che l'onorevole De Marsico desidera...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. È impossibile! Abbiamo messo la magistratura in alto: adesso basta! C'è un solo grado, ed è il più alto; una sola persona: il primo presidente della Corte di cassazione. Non esageriamo! La magistratura ha avuto dal Governo fascista tutto quello che non aveva avuto dagli altri Governi!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Fatta questa riserva, bisogna studiare il modo di rendere sopra tutto la carriera del magistrato migliore e più serena.

Io posso dire alla Camera con molta soddisfazione che la magistratura italiana in questo momento è serena, che essa ha fiducia nelle provvidenze del Governo e che quella specie di malessere che aveva agitato la magistratura per parecchi anni è scomparso.

Nella riforma dell'ordinamento giudiziario che il Governo si accinge a fare, questa necessità di un miglioramento della carriera dei magistrati sarà tenuta presente, in prima linea.

Circa le altre questioni sollevate relativamente all'ordinamento giudiziario non posso trattenermi a lungo.

L'onorevole Morelli ha parlato delle circoscrizioni.

È una questione molto grave sulle quale si potrà tornare dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario, e in relazione a questa riforma, perchè il problema della circoscrizione non è che un aspetto del problema dell'ordinamento giudiziario.

L'onorevole De Marsico a tal proposito mi chiede che, venendo alla revisione

delle circoscrizioni, si tenga presente la necessità di far coincidere la circoscrizione giudiziaria con la circoscrizione amministrativa. Io credo che l'onorevole De Marsico abbia ragione.

Dovrei a questo punto continuare nella elencazione dei vari punti sui quali l'attenzione del Governo è stata richiamata sia dal relatore sia dagli onorevoli deputati che hanno parlato sul bilancio, in sede di discussione generale; sul problema cioè del tirocinio degli uditori, sulla separazione delle carriere, sulla specializzazione del giudice, sul pretore circondariale, sul quale ha scritto alcune parole molto interessanti il relatore onorevole Geremicca, e su altre proposte dello stesso relatore intorno alle promozioni.

Mi dispenso se la Camera crede dall'entrare nell'esame minuto di tutte queste questioni. Le osservazioni fatte sono molto importanti e ne terrò conto nello studio della riforma dell'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Sandrini ha anche richiamato l'attenzione del Governo sul problema della riforma della legislazione ecclesiastica e l'onorevole relatore ne ha discusso con molta competenza.

Su questo problema debbo fare alcune dichiarazioni. Gli studi preparatori sulla riforma della legislazione ecclesiastica, affidati ad una commissione presieduta dall'onorevole Mattei-Gentili, sono ormai terminati. La Commissione della quale facevano parte anche tre eminenti prelati, con il pieno consenso, ho motivo di credere, della superiore autorità ecclesiastica, ha assolto con rara dottrina e con molta diligenza il suo compito. Le sue proposte sono oggetto di attento esame da parte del Governo.

Non giova dissimularsi tuttavia che le osservazioni fatte a proposito di questa riforma in una pubblica lettera dalla più alta autorità della chiesa, la cui parola è sempre ascoltata con somma reverenza da tutti gli italiani, abbiano forse mutato i termini del problema quale si poneva al momento in cui la Commissione iniziò i suoi lavori. Di questo mutamento il Governo non può non tener conto ed esso non potrà non avere qualche riflesso su quelle che saranno le sue definitive decisioni. (*Benissimo!*).

Ciò naturalmente non modifica in alcun modo l'indirizzo generale della politica religiosa del Governo fascista, politica ispirata non da ragioni contingenti o di opportunità politica, ma da profonde convinzioni circa la natura e la missione dello Stato in

genere e dello Stato italiano in specie, il quale è e non può essere che cattolico. (*Vive approvazioni*).

Sono anzi lieto di annunciare alla Camera che, fermo in queste direttive, il Governo fascista sta per ordinare che nelle aule in cui si amministra la giustizia terrena, sia reintegrato il Cristo, simbolo della giustizia divina. (*Vivi prolungati applausi*).

Non mi rimane a dire che qualche cosa sull'attività amministrativa del Ministero della giustizia. L'onorevole relatore ha fatto un rilievo intorno al personale del Ministero. Come la Camera sa, il Ministero della giustizia è costituito da magistrati; in altri termini, vi è il ruolo unico, dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale, al Ministero della giustizia come in altri Ministeri.

L'onorevole Geremicca non trova che questo sistema sia da approvare; ed io posso anche ammettere che sia discutibile; ma non posso consentire nelle ragioni che l'onorevole Geremicca adduce e cioè che in questa maniera si sottraggono 187 magistrati all'esercizio della funzione giudiziaria. Non è questo il problema, perchè è chiaro che se si dovessero rinviare i magistrati che sono alla Amministrazione centrale nelle loro sedi per esercitarvi funzioni giudiziarie sarei obbligato a reclutare altrettanto personale per l'Amministrazione centrale, che sarebbe pagato come sono pagati attualmente i magistrati e la questione resterebbe intatta.

Non si tratta dunque del rinvio dei magistrati alle funzioni giudiziarie, ma del problema del ruolo unico o separato che dobbiamo porre. Il trattamento infatti dei magistrati addetti all'Amministrazione centrale è uguale a quello dei loro colleghi che stanno nelle sedi giudiziarie.

L'onorevole Geremicca è incorso in un piccolo errore: ha parlato di indennità che sarebbe attribuita ai funzionari dell'Amministrazione centrale. Nessuna indennità: il trattamento è perfettamente identico. E quanto ai 187 magistrati che sarebbero sottratti alle funzioni giudiziarie, 111 rappresentano funzionari del Ministero, numero che, per un Ministero importante come quello della giustizia, non è certamente soverchio.

È vero che ci sono altri magistrati distolti dalle funzioni giudiziarie; ma 39 sono destinati a funzioni giudiziarie in colonia ed all'estero ed è evidente che se rinviassimo questi magistrati alle loro sedi in Italia do-

vremmo creare una magistratura coloniale, che costerebbe esattamente lo stesso. Vi sono poi tre magistrati a disposizione del Ministero dell'economia nazionale e 27 a disposizione dei vari Ministeri, e questo è inevitabile, sia perchè le varie giurisdizioni speciali istituite presso le varie amministrazioni assorbono personale giudiziario, sia perchè i magistrati, per la speciale competenza giuridica e per l'universale stima da cui sono circondati, sono assai desiderati da tutte le amministrazioni.

Intorno al numero dei magistrati l'onorevole Geremicca ha fatto qualche rilievo.

Ma devo rettificare qualche cifra che in linea di fatto non è esatta.

L'onorevole relatore dice che il personale della magistratura è aumentato in confronto all'organico del mio predecessore onorevole Oviglio, che lo formulò quando fece la riduzione delle circoscrizioni. Effettivamente vi è un aumento apparente di 568 magistrati, ma bisogna tener presente che 351 di questi sono magistrati delle nuove provincie che erano ugualmente in servizio fuori dei quadri della magistratura italiana e che sono stati inquadri di recente.

Quindi il vero e proprio aumento si riduce a 217 magistrati, aumento però largamente compensato dai vuoti che vi sono nei ruoli della magistratura e che superano del doppio quel numero; dimodochè oggi giorno mi trovo di fronte a richieste di magistrati che non sono in condizioni di potere soddisfare.

L'onorevole Geremicca, nel suo lavoro veramente poderoso e pieno di dati, prezioso per chiunque voglia studiare l'andamento della delinquenza, ha fatto studi preposti sopra l'evoluzione della delinquenza nel nostro Paese, i quali constatano purtroppo un aumento molto grave della delinquenza in Italia.

Posso rassicurare l'onorevole Geremicca, perchè mi sono fornito di dati più recenti dai procuratori generali, che segnano una decisa diminuzione della delinquenza nel triennio 1923-24-25, cioè nel periodo durante il quale si valse l'opera del Governo fascista...

GEREMICCA, *relatore*. Me ne compiaccio.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non bisogna stare alle cifre che comprendono le contravvenzioni e i piccoli reati, i quali sono in aumento aumentando l'attività economica e in generale tutto il movimento della popolazione; ma quel che importa è che sono in diminuzione

le forme più gravi della delinquenza contro le persone, e contro la proprietà.

Mi limiterò ad alcune cifre: delitti contro la persona, omicidi. Nel 1922 erano arrivati alla cifra veramente impressionante di 6278 denunziati; son diventati nel 1923, 5383; nel 1924, 3088; nel 1925, 3340. Qui siamo ad una cifra del 50 per cento inferiore alla cifra del 1922; nel triennio del Governo fascista abbiamo ridotto gli omicidi della metà. Questo anche per rispondere anche a coloro che accusano il fascismo di non tutelare la vita. Le lesioni personali nel 1923 erano ancora 119,458; nel 1924, sono diventate 88,475; nel 1925, 93,320; anche qui siamo in presenza di una diminuzione notevole.

Delitti contro l'amministrazione pubblica. Violenze, resistenze, oltraggi; nel 1920 e nel 1921 denunzie 19,921 e 22,860; nel 1924 18,084, nel 1925 18,492.

Delitti contro la proprietà. I furti presentano una diminuzione notevole: nel 1922 erano 191,296, nel 1924, 174,253, nel 1925 171,573.

Le rapine, le estorsioni e i ricatti, nel 1921 erano 8,908, nel 1922, 8,447, nel 1923, 7,640, nel 1924, 6,988, nel 1925, 5,566 con una diminuzione di circa un terzo.

Anche i delitti contro il buon costume, e l'ordine delle famiglie, sono in diminuzione.

Nel 1922, erano 12,714, sono diventati nel 1924, 9,870, nel 1925 9,696, con una diminuzione di un quarto.

Intorno al ricupero delle spese di giustizia e al pagamento delle multe l'onorevole relatore ha mosso censure abbastanza gravi, perchè in sostanza, afferma che le spese di giustizia si recuperano per cifre troppo esigue e che, in pratica, le multe non si pagano. Ora che in materia penale non sia facile recuperare le spese di giustizia e far pagare le multe è evidente, perchè si tratta per lo più di non abbienti; e allora per lo più le multe si trasformano in pene restrittive della libertà personale. Però, malgrado questo, non si può dire che l'amministrazione della giustizia non faccia nulla per recuperare le spese e le multe. Non è facile provvedere a questo servizio, tanto che il tentativo fatto nelle nuove provincie di affidare agli esattori delle imposte anche la esazione delle somme dovute all'erario per spese e multe, non è riuscito. Però si progredisce. Mentre nell'esercizio 1921-22 la somma complessivamente riscossa per pene pecuniarie e spese di giustizia in materia civile e penale, comprese le tasse erariali, è di 17 mi-

lioni e mezzo, questa cifra è andata mano a mano aumentando nei successivi esercizi, fino a raggiungere nell'esercizio 1923-24 la somma di 23 milioni e nell'esercizio 1924-25 la somma di 35 milioni e mezzo.

Mi rimane da dire qualche cosa intorno all'amministrazione carceraria. Sarò breve, perchè non voglio tediare la Camera.

Il problema è gravissimo e meriterebbe esso solo un lungo discorso. In materia carceraria purtroppo ci sono ancora pregiudizi gravi che corrono tra le persone più colte; vale a dire, in generale, si ignorano tutti i progressi conseguiti dall'amministrazione carceraria italiana, e si ripetono quei giudizi severi i quali erano esatti venti o trenta anni fa, ma che oggi sono in buona parte ingiusti. Si è fatto molto anche in questo campo.

Un punto su cui insiste, con nobili incitamenti, la relazione, è quello del lavoro carcerario, accentuando in principal modo il proposito che il lavoro assuma carattere prevalentemente agricolo.

A questo proposito bisogna distinguere per farsi una idea esatta della situazione. Vengono prima i giudicabili, cioè coloro i quali sono detenuti nelle carceri giudiziarie e che, in fondo, costituiscono il maggior numero dei detenuti. Ora per questi non è facile organizzare il lavoro, perchè si tratta di una popolazione fluttuante, che è nelle condizioni psicologiche meno adatte per il lavoro. Si tratta di persone soggette a giudizio e che pertanto, con l'ansia del procedimento in corso e nell'aspettativa della sorte che le attende e nella preparazione della difesa, sono molto poco disposte al lavoro.

Ci sono poi nelle carceri giudiziarie i condannati ad una breve pena, i quali sono i più refrattari al lavoro, perchè attendono la liberazione da un momento all'altro. Pure si è fatto qualche cosa anche in questo campo. Basti ricordare che a Milano vi sono, nelle carceri giudiziarie, organizzazioni di lavoro per calzolai, fabbri, falegnami; a Napoli, l'industria del mobilificio, quella della fonderia artistica; a Torino, la tipografia, la rilegatoria, il mobilificio, la maglieria; a Palermo vi sono officine di falegnami e di fabbri. Invece il campo in cui si fa molto e in cui si ottengono eccellenti risultati è quello dei condannati in espiatione di pena. Si può dire che tutte le difficoltà che si oppongono alla organizzazione del lavoro nelle carceri giudiziarie, in cui c'è una popolazione fluttuante, indisc-

plinata, refrattaria al lavoro, non esistono per gli stabilimenti penitenziari.

Il condannato in espiazione di pena, specialmente se la pena è lunga, si trova nelle migliori condizioni di spirito per il lavoro.

Effettivamente in tutti i penitenziari del Regno i condannati sono occupati come risulta dalle statistiche.

Basta ricordare che mentre al 1° maggio 1924 si aveva una percentuale di condannati lavoratori del 66 per cento, nel gennaio 1926 la percentuale è salita al 77 per cento. E questo si deve principalmente al regime fascista che ha posto fine alle continue agitazioni provocate dalle Camere del lavoro, le quali cercavano di opporsi al lavoro dei condannati, preoccupate di una ipotetica concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero. Tale preoccupazione non trova riscontro nella realtà: si tratta infatti di non molte migliaia di detenuti, di cui lavora soltanto il 77 per cento, e la concorrenza che può derivarne al lavoro libero è del tutto irrilevante.

Circa le colonie agricole di cui l'onorevole relatore si è occupato con tanto amore, devo fare presente come vi sieno gravi difficoltà per dare ad esse lo sviluppo desiderato.

La difficoltà dipende dalle disposizioni della legge penale, la quale infatti stabilisce 3 periodi di pena: il primo periodo di isolamento, il secondo periodo di lavoro in comune con l'obbligo del silenzio; il terzo periodo, di lavoro agricolo o industriale.

Quindi la massima parte della pena si sconta col divieto del lavoro agricolo, e quando arriva il tempo del lavoro agricolo la maggior parte dei condannati è già abituata ad un lavoro di tipo industriale, che più genericamente risponde alle loro attitudini, e non vuol cambiare il tipo di lavoro. Occorre dunque modificare il Codice penale.

Bisogna ricordare inoltre che la maggior parte della delinquenza è urbana, e quindi la maggior parte dei condannati proviene da mestieri industriali mentre gli agricoltori costituiscono la minoranza.

I minorenni. Riguardo ai minorenni anche l'Amministrazione carceraria fa molto, e ho avuto occasione di dirlo altra volta. Intanto è attuata la completa separazione dei minorenni dai maggiorenni, anche nelle carceri giudiziarie, dove tale separazione è più difficile data la continua fluttuazione dei detenuti. I lamenti pertanto, che si sentono spesso ripetere, di una pretesa promiscuità tra delinquenti minorenni e maggiorenni, non hanno base nella realtà.

Ci sono sezioni speciali per i minorenni in tutte le carceri giudiziarie ed in esse è organizzato il lavoro e l'educazione morale ed intellettuale dei giovani detenuti.

Eguale abbiamo case coloniche per i condannati minorenni, e i riformatori per coloro che sono rinchiusi su richiesta dei genitori.

I locali sono sufficienti alla popolazione dei minorenni che deve essere detenuta. Se vi è qualche reclamo, questo concerne i riformatori, ma bisogna tenere presente che vi sono molti abusi e che volentieri i genitori si liberano dei loro figli per togliersi la responsabilità e le spese dell'educazione.

Ho letto in proposito le osservazioni dell'onorevole Geremicca che ha parole veramente molto tristi e anche un po' dure sulle case di correzione e i riformatori. Ma quelle parole sono ingiuste, perchè noi otteniamo risultati eccellenti. I ragazzi che escono dai riformatori sono quasi tutti avviati ad una professione e quelli che hanno dato prova di maggiore capacità intellettuale frequentano le scuole secondarie e prendono la licenza liceale e di Istituto tecnico. L'opera che svolge il personale è veramente meritoria e degna di plauso.

È stata anche sfiorata la questione degli organici dell'Amministrazione del fondo per il culto. I funzionari dell'Amministrazione del fondo per il culto si trovano in una situazione molto penosa perchè in attesa della riforma della legislazione ecclesiastica sono state sospese tutte le ammissioni e tutte le promozioni, con quale disagio morale e materiale del personale facilmente si può immaginare.

Evidentemente bisogna studiare questo problema e poichè penso che la riforma della legislazione ecclesiastica non sia molto imminente, bisognerà provvedere alla sistemazione del personale del fondo per il culto.

Credo di avere brevemente risposto se non a tutte, certo alle più importanti questioni che sono state sollevate in quest'aula e soprattutto nella relazione dell'onorevole Geremicca.

L'Amministrazione della giustizia non è molto vasta per il personale che impiega, ma è certamente una delle più importanti nella organizzazione dello Stato.

Sopra questo concetto della giustizia sono state dette molte cose e ripetute molte altre, con un significato che non sempre poteva riscuotere la media approvazione. Per esempio le massime: *justitia regnorum fundamentum, fiat justitia et pereat mundus* sono state qualche volta intese in un senso che non è il

nostro. Si è voluto cioè alludere alla giustizia che a qualunque costo, e anche a danno dalla collettività e dello Stato, essere fatta agli individui.

Noi accettiamo il principio che la giustizia è il fondamento nel vivere civile, ma intendiamo che si debba fare giustizia agli individui ed ai gruppi nello Stato, allo Stato nella Nazione e alla Nazione nel Mondo. (*Vivissimi e prolungati applausi — Moltissime congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Majorana e Rotigliano a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MAJORANA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1923, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'articolo 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, numero 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra. (*Approvato dal Senato*). (771)

ROTIGLIANO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1926, n. 228, riguardante l'avanzamento normale del personale delle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; (764)

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 227, concernente la regolazione delle licenze straordinarie al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che presta servizio in Libia nelle legioni libiche permanenti. (765)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del bilancio della giustizia e degli affari di culto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, quando non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Avverto che, anche per questo bilancio, gli stanziamenti dei singoli capitoli sono stati rettificati con le variazioni trasmesse dal Ministero.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per

l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse), lire 4,300,000.

Capitolo 2. Spese di fitto dei locali di proprietà privata ad uso del Ministero (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 3. Acquisto libri per la biblioteca, lire 10,000.

Capitolo 4. Manutenzione locali, lire 40,000.

Capitolo 5. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero, lire 10,000.

Capitolo 6. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 80,000.

Capitolo 7. Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale, lire 110,000.

Capitolo 8. Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 200,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 160,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,000.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 20,000.

Capitolo 13. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 15. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 27,000,000.

Capitolo 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1979, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*), lire 200,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 17. Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi, supplementi di servizio

attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (*Spese fisse*), lire 105,000,000.

Capitolo 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 83,000,000.

Capitolo 19. Uscieri giudiziari — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 6,200,000.

Capitolo 20. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, lire 1,500,000.

Capitolo 21. Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle nuove provincie (*Spese fisse*), lire 2,000,000.

Capitolo 22. Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico, lire 100,000.

Capitolo 23. Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma e canoni diversi, lire 165,000.

Capitolo 24. Indennità ai componenti la Commissione di vigilanza per la custodia e la manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma ed al personale tecnico addetto alla custodia stessa, lire 8,200.

Capitolo 25. Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 26. Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero, lire 200,000.

Capitolo 27. Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi, lire 20,000.

Spese di giustizia. — Capitolo 28. Assegni integrativi a titolo di supplemento agli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) (*Spesa obbligatoria*), lire un milione.

Capitolo 29. Rimborso alla Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari delle quote di integrazione di pensione ai sensi dell'articolo 12 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 30. Contributo ordinario dovuto dallo Stato alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (art. 3 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Capitolo 31. Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari (art. 5 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561), (*Spesa obbligatoria*), lire un milione.

Capitolo 32. Spese per indennità e trasferite a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati a giudizi penali o in quelli con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie degli atti in materia civile (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000,000.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 33. Ufficio di pubblicazione delle leggi — Personale — Stipendi e supplemento di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 64,900.

Capitolo 34. Assegni fissi per i magistrati addetti all'ufficio di pubblica clientela in Alessandria (*Spese fisse*), lire 7,800.

Capitolo 35. Spesa per le ispezioni, indennità di missione e diverse di cui all'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, *per memoria*.

Capitolo 36. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290), *per memoria*.

Capitolo 37. Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato e per prelevamenti dal fondo dei sopravvanzi, lire 5,000,000.

Capitolo 38. Spese per assegni e indennità di giro al personale addetto alla Commissione per l'impianto dei libri fondiari nelle nuove provincie, lire 120,000.

Capitolo 39. Spese diverse e di ufficio per le Commissioni di impianto dei libri fondiari nelle nuove provincie, lire 25,000.

Capitolo 40. Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle nuove provincie, lire 30,000.

Capitolo 41. Spese per l'esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità ai membri delle Commissioni ed altre spese all'estero), lire 20,000.

Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori. — Capitolo 42. Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (*Spese fisse*), lire 9,500,000.

Capitolo 43. Corpo degli agenti di custodia — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio, di rafferma e varie, lire 50,000,000.

Capitolo 44. Retribuzione e indennità al personale aggregato a salariato delle carceri e dei riformatori — Contributi alla Cassa

di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, lire 6,000,000.

Capitolo 45. Trattamento di quiescenza e di pensione ai salariati dell'Amministrazione delle carceri (articolo 9 e seguenti del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383), lire 100,000.

Capitolo 46. Indennità di tramutamento e di missione al personale civile di ruolo, agli agenti ed alle loro famiglie, lire 700,000.

Capitolo 47. Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza, per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziarie, di insegnamento e per qualsiasi altra prestazione temporanea, lire 500,000.

Capitolo 48. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale e sussidi alle Società di patronato dei liberati dal carcere — Acquisto di opere, lire 85,000.

Capitolo 49. Spese per il mantenimento dei detenuti e per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per gli stabilimenti carcerari e relativi uffici, lire 52,000,000.

Capitolo 50. Spese per il mantenimento dei corrigendi nei vari riformatori governativi e privati, per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per i riformatori governativi e relativi uffici, lire 7,000,000.

Capitolo 51. Spese per il trasporto dei detenuti, e dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di vagoni cellulari, lire 7,000,000.

Capitolo 52. Spese per il trasporto dei corrigendi, lire 200,000.

Capitolo 53. Servizio delle manifatture carcerarie — Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi, utensili, materie prime ed accessorie, mercedi ai detenuti lavoranti, retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture, lire 16,000,000.

Capitolo 54. Spese per manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori, lire 4,000,000.

Capitolo 55. Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso delle Amministrazioni delle carceri e dei riformatori (*Spese fisse*), lire 190,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 56. Assegni ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia (*Spese fisse*), lire 432.

Capitolo 57. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto

il 75° anno di età (articolo 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 (*Spese fisse*), lire 257,000.

Capitolo 58. Retribuzione al personale avventizio addetto al Ministero, lire 15,400.

Capitolo 59. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737), lire 24,000,000.

Capitolo 60. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero, lire 30,000.

Capitolo 61. Retribuzioni al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari, lire 100,000.

Capitolo 62. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari, lire 80,000.

Capitolo 63. Concorso dello Stato per versamento alla Cassa ammalati e contro la disoccupazione per il personale delle nuove provincie avente diritto a tale trattamento, lire 10,000.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 64. Rimborso al comune di Bergamo dell'annualità per l'estinzione del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (legge 13 febbraio 1921, n. 97), per memoria.

Servizi di culto nelle nuove provincie. — Capitolo 65. Spese per i servizi di culto nelle nuove provincie, lire 6,625,000.

Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori. — Capitolo 66. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia (Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 23 dicembre 1920, n. 1894, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084), lire 15,000,000.

Capitolo 67. Indennità temporanea mensile al personale straordinario aggregato e salariato (inservienti e guardiane) addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori lire 2,800,000.

Costruzioni di edifici carcerari. — Capitolo 68. Assegnazione straordinaria per il completamento del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (legge 21 agosto 1921, n. 1167 — quota a saldo), lire 600,000.

Capitolo 69. Assegnazione straordinaria per il completamento del carcere giudiziario di Napoli (legge 21 agosto 1921, n. 1167 — quota a saldo), lire 2,500,000.

Capitolo 70. Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) — (*Spesa ripartita*) — terza delle quattro annualità) lire 3,817,500.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 5,160,000.

Debito vitalizio, lire 27,200,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 198,193,200.

Spese di giustizia, lire 23,500,000.

Spese per servizi speciali, lire 5,267,700.

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 153,185,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 412,505,900.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 24,492,832.

Servizi di culto nelle nuove provincie, lire 6,625,000.

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 17,800,000.

Costruzioni di edifici carcerari, lire 6,917,500.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 55,835,332.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 468,341,232.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella B. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi. — Capitolo 1. Consolidato 3.50 per cento (legge 29 giugno 1906, n. 262), lire 355,310.

Capitolo 2. Consolidato 3.50 per cento (legge 21 dicembre 1903, n. 483), lire 8,300,000.

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi, lire 106,200.

Capitolo 4. Consolidato 5 per cento netto, lire 1,550,000.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 5. Prodotto di beni stabili, lire 250,000.

Capitolo 6. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 3,000,000.

Proventi diversi. — Capitolo 7. Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 1,725,000.

Capitolo 8. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,350,000.

Capitolo 9. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 10,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi. —

Capitolo 10. Rimborso dovuto dal tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 1 dei decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, numero 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, e dell'articolo 5 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, lire 10,500,000.

Capitolo 11. Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero, lire 4,370,000.

Capitolo 12. Contributo dello Stato ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, e 31 marzo 1925, n. 364, lire 71,500,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 13. Esazione e ricupero di capitali, lire 3,680,000.

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 10,311,510.

Altre rendite patrimoniali, lire 3,250,000.

Proventi diversi, lire 8,085,000.

Totale del titolo I. — Entrata ordinaria lire 16,646,510.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi, lire 86,370,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Esazione di capitali, lire 3,680,000.

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria, lire 90,050,000.

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 106,696,510.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella C. — Titolo I *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese di Amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 1,105,000.

Capitolo 2. Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia, lire 18,000.

Capitolo 3. Indennità e compensi nel Consiglio d'amministrazione e per incarichi e servizi speciali, lire 20,000.

Capitolo 4. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 21,000.

Capitolo 5. Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie, lire 26,000.

Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le spese di stampa, registri, moduli, carta e rilegature, lire 80,000.

Capitolo 7. Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, lire 102,550.

Capitolo 8. Spese per telegrammi, lire 650.

Capitolo 9. Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, lire 39,975.

Capitolo 10. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale (art. 63 del decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 60,000.

Spese pel servizio in provincia. — Capitolo 11. Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 12. Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al personale meritevole degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione, lire 18,000.

Capitolo 13. Compensi ai prouatori del registro e del demanio per i servizi di riscossione e pagamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto, in sostituzione dell'aggio di riscossione, lire 80,000.

Capitolo 14. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per spese di posse di patrimoni di enti soppressi. lire 10,000.

Debito vitalizio — Capitolo 15. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 765,000.

Contributi allo Stato. — Capitolo 16. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (*Spesa obbligatoria*), lire 332,500.

Imposte e tasse. — Capitolo 17. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 190 mila.

Capitolo 18. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 240,000.

Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 360 mila.

Capitolo 20. Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 21. Spese di liti e di coazione — Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere — Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (*Spese obbligatorie*), lire 250,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 22. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache — Manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,000,000.

Capitolo 23. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (*Spesa obbligatoria*), lire 7,500.

Capitolo 24. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione, lire 40,000.

Capitolo 25. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi — Doti dipendenti da pei fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,300,000.

Capitolo 26. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 500,000.

Capitolo 27. Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese ed edifici annessi, lire 250,000.

Capitolo 28. Devoluzione di legati più in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 28,500.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 29. Pensioni monastiche e assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 390,000.

Capitolo 30. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie sopresse — Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 112,000.

Capitolo 31. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 1,280,000.

Capitolo 32. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del

Fondo per il culto delle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 430,000.

Capitolo 33. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 34. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*), lire 97,000.

Capitolo 35. Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione, lire 3,000.

Capitolo 36. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

Capitolo 37. Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi — Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 264, e disposizioni precedenti) (*Spese fisse ed obbligatorie*), 84,119,000 lire.

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero. — Capitolo 38. Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane ed eventuale concorso per restauro e costruzione di chiese nazionali nelle colonie e all'estero, lire 308,800.

Capitolo 39. Assegno al Patriarcato latino di Gerusalemme e assegni per la manutenzione e ufficiatura di chiese nazionali in Austria, in Romania, in Turchia, in Asia Minore, in Palestina ed in Egitto, sottoposte al protettorato del Governo d'Italia, lire 107,000.

Capitolo 40. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza, lire 4,480,000.

Capitolo 41. Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero, lire 60,000.

Capitolo 42. Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani, lire 6,000.

Spese diverse. — Capitolo 43. Spese casuali, lire 25,000.

Capitolo 44. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*), 130,000 lire.

Capitolo 45. Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato, lire 150,000.

Capitolo 46. Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 60,000.

Capitolo 47. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 48. Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze, lire 557,730.

Fondi di riserva. — Capitolo 49. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 517,900.

Capitolo 50. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 100,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 51. Concorso del Fondo per il culto nelle spese per gli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati da terremoti — Spese per rinvenimento, custodia e trasporto di oggetti di pertinenza dell'amministrazione andati sepolti, lire 50,000.

Capitolo 52. Concorsi e sussidi per spese di riparazione ad edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal fondo per il culto danneggiati dalla guerra, lire 70,000.

Capitolo 53. Concorso del fondo per il culto nella spesa per la costruzione della chiesa cattolica in Mogadiscio (prima delle due rate), lire 650,000

Capitolo 54. Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo assunto in dipendenza dei Regi decreti 29 giugno 1924 n. 1086 e 18 settembre 1924, n. 1496, lire 63 mila.

Capitolo 55. Premi di operosità e di rendimento autorizzati dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1496, al personale che partecipa all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 8 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1086, lire 15,000.

Capitolo 56. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737), 179,200 lire.

Capitolo 57. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20

luglio 1919, n. 1232 e 3 giugno 1920, n. 737), lire 42,500.

Capitolo 58. Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'amministrazione del fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze, lire 80,000.

Capitolo 59. Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'amministrazione del Fondo per il culto, in base all'articolo 5 della legge 21 dicembre, 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (terza delle sette annualità), 488,095.23 lire.

Categoria II. *Trasformazione di capitali. — Capitali.* — Capitolo 60. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili di ufficio) (*Spesa obbligatoria*), lire 3,720,609.77.

Riassunto. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 1,473,175.

Spese pel servizio in provincia, 109,000 lire.

Debito vitalizio, lire 765,000.

Contributi allo Stato, lire 332,500.

Imposte e tasse, lire 1,790,000.

Spese di liti e contrattuali, lire 250,000.

Spese patrimoniali, lire 3,126,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 86,990,000.

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero, lire 4,961,800.

Spese diverse, lire 922,730.

Fondi di riserva, lire 617,900.

Totale del titolo I. Spesa ordinaria, lire 101,338,105.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* lire 1,637,795.23.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali, lire 3,720,609.77.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 5,358,405.

Insieme (spesa ordinaria e straordinaria), lire 106,696,510.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabelle B e C. — Titolo I. — Categoria I. *Entrate e spese effettive. — Parte ordinaria.* — Entrata, lire 16,646,510.

Spesa, lire 101,338,105.

Differenze in meno, lire 84,691,595.

Titolo II. — Categoria I. *Entrate e spese effettive. — Parte straordinaria.* — Entrata, lire 86,370,000.

Spesa, lire 1,637,795.23.

Differenze in più, lire 84,732,204.77.

Riepilogo della categoria prima. — Parte ordinaria e straordinaria. — (insieme). — Entrata, lire 103,016,510.

Spesa, lire 102,975,900.23.

Differenze in più, lire 40,609.77.

Titolo II. Categoria II. *Trasformazione di capitali. — Parte straordinaria.* — Entrata, lire 3,680,000.

Spesa, lire 3,720,609.77.

Differenze in meno, lire 40,609.77.

Riassunto generale delle differenze. — Differenze della categoria prima - *Entrate e spese effettive*, lire 40,609.77.

Differenze della categoria seconda - *Trasformazione di capitali*, lire 40,609.77.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella D. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive. — Rendite patrimoniali.* — Capitolo 1. Antiche rendite, consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza, lire 693,100.

Capitolo 2. Consolidato 3.50 per cento netto (leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483), lire 345,500.

Capitolo 3. Rendite consolidate diverse, lire 36,500.

Capitolo 4. Prodotto di beni stabili, lire 31,500.

Capitolo 5. Censi, canoni e livelli — Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente, lire 378,000.

Proventi diversi. — Capitolo 6. Ricuperi e proventi diversi, lire 186,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive. — Contributi.* — Capitolo 7. Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, lire 1,100,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.* — Capitolo 8. Prezzo di vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'amministrazione, lire 120,000.

Capitolo 9. Esazione di somme di spettanza di enti conservati, lire 70,000.

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite patrimoniali, lire 1,484,600.

Proventi diversi, lire 186,000.

Totale del titolo I. — Entrata ordinaria, lire 1,670,600.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi, lire 1,100,000.

Categoria II: *Trasformazione di capitali.* — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000.

Totale del titolo II. — Entrata ordinaria, lire 1,290,000.

Insieme (entrata ordinaria e straordinaria), lire 2,960,600.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927, Tabeila E. — *Parte prima. Spese proprie dell'Amministrazione* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazioni.* — Capitolo 1. Contributo a favore dell'amministrazione del fondo per il culto per la spesa del personale, lire 25,000.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 31,000.

Capitolo 3. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie; lire 5,000.

Capitolo 4. Contributo alle finanze dello Stato per le spese di riscossione delle entrate in surrogazione di aggio, lire 1,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale degli uffici provinciali per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, lire 2,000.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per il patrocinio della Regia avvocatura erariale, lire 9,000.

Capitolo 7. Rimborso allo Stato per le spese di stampa, registri, moduli, carta e rilegature, lire 500.

Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di cancelleria, d'illuminazione e di

riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e di suppellettili, lire 14,000.

Capitolo 9. Fitto locali per l'amministrazione centrale — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale, lire 3,500.

Capitolo 10. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale, lire 5,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 7,700.

Imposte e tasse. — Capitolo 12. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000

Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 78,000.

Capitolo 14. Imposta sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (*Spesa obbligatoria*), lire 103,000

Capitolo 15. Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (*Spesa d'ordine*), lire 140,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 16. Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spese obbligatorie*), lire 400,000.

Capitolo 17. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse — Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 12,100.

Capitolo 18. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 271,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 19. Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 500,000.

Capitolo 20. Assegno alla Santa Sede per rappresentanza all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 43,000.

Capitolo 22. Supplemento di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19

giugno 1873, n. 1402, non sono state sopresse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 597,000.

Spese varie. — Capitolo 23. Spese casuali, lire 12,200.

Capitolo 24. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 1,000.

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Fondi di riserva. — Capitolo 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.

Capitolo 27. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati. — Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 29. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*), lire 70,000.

Parte seconda. *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 30. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,670.

Capitolo 31. Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a Sant'Alessio, lire 76,070.

Capitolo 32. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 120,360.

Capitolo 33. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (art. 1 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e art. 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186), lire Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186), per memoria.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 34. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, per memoria.

Riassunto. — Parte prima. *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di Amministrazione, lire 96,000.

Spese di liti e contrattuali, lire 7,700.

Imposte e tasse, lire 331,000.

Spese patrimoniali, lire 683,100.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 1,340,000.

Spese varie, lire 13,200.

Fondi di riserva, lire 100,500.

Totale del titolo I. — *Spesa ordinaria*, lire 2,571,500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000.

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 2,761,500.

Parte seconda. *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo primo (*Spesa ordinaria*), lire 199,100.

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 199,100.

Insieme (*Parte prima e seconda*), lire 2,960,600.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabelle D ed E. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — Spesa: Parte prima — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 2,571,500.

Parte seconda — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 199,100.

Entrata: Titolo I — Entrata ordinaria, lire 1,670,600.

Titolo II — Entrata straordinaria, lire 1,100,000.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali.* — Spesa: Parte prima — Titolo II — Spesa straordinaria, lire 190,000.

Entrata: Titolo II — Entrata straordinaria, lire 190,000.

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella F. — Entrata. — Entrate di competenza. — Entrate effettive. — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 281,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 358,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria*.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 45,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Movimento di capitali. — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 43,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25, lire 818,961.35.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 1,545,961.35

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Spesa. Spese di competenza. *Spese effettive*. — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 438,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 63,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 2,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 1,000.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 125,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 3,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 25,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 70,000.

Totale [delle spese di competenza, lire 727,000.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive*. — Entrata, lire 684,000.

Spesa, lire 657,000.

Differenza in più, lire 27,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 43,000.

Spesa, lire 70,000.

Differenza in meno, lire 27,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 727,000.

Spesa, lire 727,000.

Riassunto generale. — Entrata, lire 1,545,961.35.

Spesa, lire 727,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25), lire 818,961.35.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione dell'economato generale dei benefici vacanti di Firenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 10 giugno 1927. — Tabella F. — *Entrata*. Entrate di competenza. *Entrate effettive*. — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 382,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 880,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria*.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 97,000.

Capitolo 5. Contributi di altri economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 6. Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondersi al personale ecclesiastico palatino ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 8,980.

Movimento di capitali. — Capitolo 7. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 199,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25, lire 1,517,664.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 3,084,644.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Spesa. — Spese di competenza. *Spese effettive*. — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 855,000.

Capitolo 2. Imposte tasse e contributi all'erario, lire 109,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 15,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 45 mila.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918 n. 978, lire 274,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 4 mila.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori *per memoria*.

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 36,000.

Capitolo 10. Assegni al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 8,980.

Movimento di capitali. — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 220,000.

Totale delle spese di competenza, lire 1,566,980.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 1,367,980.

Spesa, lire 1,346,980.

Differenza in più, lire 21,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 199 mila.

Spesa, lire 220,000.

Differenza in meno, lire 21,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 1,566,980.

Spesa, lire 1,566,980.

Riassunto generale. — Entrata, 3,084,644 lire.

Spesa, lire 1,566,980.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25), lire 1,517,664.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano per l'eser-

cizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella F. — *Entrata.* — Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 207,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 374,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria*.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 42,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 6. Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 10,080.

Movimento di capitali. — Capitolo 7. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni lire 4,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25, lire 702,868.70.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 1,339,948.70.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Spese di competenza. *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 450,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 45,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 2,000.

Capitolo 4. Censi canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, *per memoria*.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, numero 978, lire 95,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 2 mila.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 8,000.

Capitolo 10. Assegni al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 10,080.

Movimento di capitali. — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 25,000.

Totale delle spese di competenza, lire 637,080.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 633,080.

Spesa, lire 612,080.

Differenza in più, lire 21,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 4,000.

Spesa, lire 25,000.

Differenza in meno, lire 21,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 637,080.

Spesa, lire 637,080.

Riassunto generale. — Entrata, lire 1,339,948.70.

Spesa, lire 637,080.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25), lire 702,868.70.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella F. — *Entrata.* — Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 383,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 625,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 128,000.

Capitolo 5. Contributo di altri Economi generali nelle spese di amministrazione, lire 100,000.

Capitolo 6. Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico palatino ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 16,092.

Movimento di capitali. — Capitolo 7. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 520,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25, lire 861,278.25.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario lire 2,633,370.25.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Spesa. — Spese di competenza. *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, 954,000 lire.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 118,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 11,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 7,500.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 115,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 4,500.

Capitolo 7. Contributi ed altri Economi generali nelle spese di amministrazione *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 24,000.

Capitolo 10. Assegni al personale ecclesiastico palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 16,092.

Movimento di capitali. — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 522,000.

Totale delle spese di competenza, lire 1,772,092.

Lo pongo a partito.

(È approvata).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 1,252,092.

Spesa, lire 1,250,092.

Differenza in più, lire 2,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 520,000.

Spesa, lire 522,000.

Differenza in meno, lire 2,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 1,772,092.

Spesa, lire 1,772,092.

Riassunto generale. — Entrata, lire 2,633,370.25.

Spesa, lire 1,772,092.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25), lire 861,278.25.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella F. — Entrata. — Entrate di competenza. — Entrate effettive. —

Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 244,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 125,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, per memoria.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 116,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 93,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 11,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25, lire 213,436.32.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 802,436.32.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Spesa. — Spese di competenza. — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 407,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 57,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 3,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, per memoria.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 102,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 1,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, per memoria.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, per memoria.

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 8,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 11,000.

Totale delle spese di competenza, lire 589,000.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 578,000.

Spesa, lire 578,000.

Movimento di capitali. — Entrata lire 11,000.

Spesa, lire 11,000

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 589,000.

Spesa, lire 589,000.

Riassunto generale. — Entrata, lire 802,436.32.

Spesa, lire 589,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25), lire 213,436.32.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella f. — Entrata. —

Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 2 milioni e 17,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 204,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, per memoria.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 115,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, per memoria.

Movimento di capitali. — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 1,020,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25, lire 1,235,937.21.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 4,591,937.21.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Spesa. — Spese di competenza. *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 864,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 315,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 45,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 63,000.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 655,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, 4,000 lire.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 257,000.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 48,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 1,105,000.

Totale delle spese di competenza lire 3,356,000.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 2,336,000.

Spesa, lire 2,251,000.

Differenza in più, lire 85,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 1,020,000.

Spesa, lire 1,105,000.

Differenza in meno lire 85,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 3,356,000.

Spesa, lire 3,356,000.

Riassunto generale. — Entrata, lire 4 milioni e 591,937.21.

Spesa, lire 3,356,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25), lire 1,235,937.21.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella F. — *Entrata.* — Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 33,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 320,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 63,000.

Capitolo 5. Contributi di altri economati generali nelle spese di amministrazione, lire 64,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 16,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25, lire 59,859.46.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 555,859.46.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Spesa. — Spese di competenza. *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 398,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 36,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, *per memoria.*

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 500.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 36,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 500.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 9,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 16,000.

Totale delle spese di competenza, lire 496,000.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 480,000.

Spesa, lire 480,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 16,000.

Spesa, lire 16,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 496,000.

Spesa, lire 496,000.

Riassunto generale. — Entrata, lire 555,859.46.

Spesa, lire 496,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25), lire 59,859.46.

Riassunto degli stati di previsione degli economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. — Tabella F. — *Entrata.* — Entrate di competenza. *Entrate effettive.* — Redditi patrimoniali, lire 3,547,000.

Proventi dei benefici vacanti, lire 2 milioni 886,000.

Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, per memoria.

Entrate diverse ed eventuali, lire 606,000.

Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 257,000.

Versamento da parte del tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico palatino ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 35,152.

Movimento di capitali. — Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 1,813,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25, lire 5,410,005.29.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 14,554,157.29.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Spese di competenza. *Spese effettive.* — Spese di personale e generali di amministrazione, lire 4,366,000.

Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 743,000.

Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 78,000.

Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 117,000.

Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 1,402,000.

Spese diverse e causali, lire 19,000.

Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 257,000.

Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, per memoria.

Fondo di riserva, lire 158,000.

Assegni al personale ecclesiastico palatino ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 35,152.

Movimento di capitali. — Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 1,969,000.

Totale delle spese di competenza, lire 9,144,152.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 7,331,152.

Spesa, lire 7,175,152.

Differenza in più, lire 156,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 1,813,000.

Spesa, lire 1,969,000.

Differenza in meno, lire 156,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 9,144,152.

Spesa, lire 9,144,152.

Riassunto generale. — Entrata, lire 14,554,157.29.

Spesa, lire 9,144,152.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1924-25), lire 5,410,005.29.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione degli archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 30 giugno 1927. — Tabella G. — *Entrata.* — Ge-

stione degli archivi. *Entrate effettive.* — *Entrate ordinarie.* — Capitolo 1. Contributo dello Stato per le spese di esercizio, lire 5,000,000

Capitolo 2. Prelevamenti dal Fondo sopravvanzi:

a) per integrazione del contributo dello Stato, *per memoria.*

b) per concorsi, rimborsi e ritenute sui pagamenti, *per memoria.*

c) per le spese relative al servizio delle ispezioni, della Commissione di cui all'articolo 98 della legge 16 febbraio 1913, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notari e per le altre spese occorrenti per l'esecuzione della legge stessa, *per memoria.*

Capitolo 3. Entrate patrimoniali — Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 25 mila.

Capitolo 4. Proventi ordinari degli archivi — Diritti e tasse di archivio, lire 3 milioni e 500 mila.

Capitolo 5. Entrate e recuperi diversi:

a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravvanzi, lire 400,000.

b) Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi, lire 70.

c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati, lire 600,000.

d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra, lire 30,000.

e) Entrate e recuperi diversi, lire 30 mila.

Entrate straordinarie. — Capitolo 6. Proventi straordinari:

a) Ammende per contravvenzioni notari, lire 500.

b) Onorari e quote di partecipazione residue, prescritti, lire 40,000.

c) Entrate straordinarie diverse, lire 10 mila.

Gestioni speciali. *Partite che si compensano nelle spese.* — Capitolo 7. Riscossioni per conto dello Stato:

a) Ritenute per imposta di ricchezza mobile, lire 1,000,000.

b) imposta complementare sul reddito, lire 50,000.

c) ritenuta per fondo di garanzia, lire 54,000.

Capitolo 8. Riscossioni per conto di terzi:

a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi, lire 200,000.

b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 10,000.

Capitolo 9. Riscossioni diverse, lire 5,000.

Riassunto dell'entrata. — Gestione degli archivi (*Entrate effettive*):

Entrate ordinarie:

Contributo dello Stato e prelevamenti dal fondo dei sopravvanzi, lire 5,000,000.

Altre entrate, lire 4,585,070.

Entrate straordinarie:

Proventi straordinari, lire 50,500.

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nelle spese, lire 1,280,000.

Totale delle entrate, lire 10,915,570.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Gestione degli archivi. *Spese effettive.* — *Spese ordinarie.* — Capitolo 1. Spese patrimoniali:

a) Locali e mobili, lire 200,000.

b) Imposte e tasse, lire 30,000.

c) Oneri patrimoniali, lire 3,500.

Capitolo 2. Spese di amministrazione:

a) Personale:

Stipendi, lire 4,600,000.

Supplementi di servizio attivo, lire 300,000.

Pensioni, lire 700,000.

b) Locali in affitto, lire 500,000.

c) Spese di ufficio, lire 200,000.

Capitolo 3. Contributo di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato, lire 1,000,000.

Capitolo 4. Altre spese ordinarie:

a) Quote di partecipazioni residue a notari cessati o ai loro eredi, *per memoria.*

b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati, lire 80,000.

c) Spese per l'Amministrazione centrale:

Forniture di bollettari ed altri stampati, lire 50,000.

Ispezione agli archivi, lire 10,000.

Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato, lire 30,000.

d) Spese causali, lire 20,000.

e) Anticipazione di quote di stipendio cedute, lire 40,000.

f) Altre spese lire, 75,000.

Capitolo 5. Fondo per le spese imprevedute, lire 100,000.

Spese straordinarie. — Capitolo 6. Spese per personale e diverse:

a) Personale straordinario, *per memoria.*

b) Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, lire 30,000.

c) Indennità temporanea mensile, lire 1,300,000.

d) Supplenze, missioni e tramutamenti lire 90,000.

e) Sussidi, lire 15,000.

f) Quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza, lire 250.

g) Spese straordinarie diverse, lire 60,000.

Gestioni speciali. — *Partite che si compensano nelle entrate.* — Capitolo 7. Pagamenti a favore dello Stato:

a) della imposta di ricchezza mobile, lire 1,000,000;

b) imposta complementare sul reddito, lire 50,000;

c) delle ritenute per il fondo di garanzia, lire 15,000.

Capitolo 8. Pagamenti a favore dei terzi:

a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi, lire 200,000;

b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 10,000.

Capitolo 9. Pagamenti diversi, lire 5,000.

Riassunto della spesa. — Gestione degli archivi (*spese effettive*):

Spese ordinarie, lire 7,938,500.

Spese straordinarie, lire 1,495,250.

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nell'entrata, lire 1,280,000.

Totale delle spese, lire 10,713,750.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riepilogo. — Entrate, lire 10,915,570.

Spese, lire 10,713,750.

Avanzo previsto, lire 201,820.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Ne do lettura.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo, per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguar-

danti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Si dia lettura degli elenchi 1, 2 e 3.
MIARI, segretario, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 11. Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.

Capitolo 15. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 16. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo 17. Tassa di manomorta.

Capitolo 18. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 20. Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori.

Capitolo 21. Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo 22. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo 23. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le riparazioni agli edifici chiesastici.

Capitolo 25. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni.

Capitolo 26. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo 28. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, numero, 3036.

Capitolo 29. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo 30. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse. Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti.

Capitolo 32. Assegni a chiese parrochiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo 36. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Capitolo 37. Supplementi di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti.

Capitolo 44. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo 47. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

SPESA STRAORDINARIA.

Capitolo 60. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 14. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per spese di possesso di patrimoni di enti soppressi.

Capitolo 17. Tassa di manomorta.

Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 21. Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo 22. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo.

Capitolo 15. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 48. Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

SPESA STRAORDINARIA.

Capitolo 56. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Capitolo 58. Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 2 con gli elenchi testè letti.

(È approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1926-27 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 37 « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(È approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata, d'intesa coi Ministeri degli affari esteri e delle colonie:

a) a concedere l'annuo assegno di lire 25,000 all'erigendo Vescovato latino di Rosi, in sostituzione dell'assegno di lire 6,000 attualmente corrisposto alla Prefettura di Rodi;

b) ad elevare, da lire 25,000 a lire 40,000 l'annuo assegno già concesso al Vicariato apostolico della Libia.

(È approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata a concorrere, d'intesa col Ministero delle colonie, nella spesa per la costruzione della chiesa cattolica in Mogadiscio, con la somma complessiva di lire 1,300,000, da ripartirsi in due rate uguali a carico degli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28.

La rata relativa all'esercizio 1926-27 è iscritta al capitolo n. 53 della parte passiva del bilancio della detta Amministrazione.

(È approvato).

Art. 6.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di

beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso alla presente legge.

Si dia lettura degli elenchi 4, 5 e 6.

MIARI, segretario, legge:

ELENCO N. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro,

bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati.

Capitolo 12. Tassa di manomorta.

Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 14. Imposta sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo 15. Versamento all'Erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori.

Capitolo 16. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo 17. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.

Capitolo 18. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.

Capitolo 22. Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.

Capitolo 24. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.

Capitolo 29. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.

Capitolo 32. Fondo a disposizione.

ELENCO N. 5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 9. Fitto locali per l'Amministrazione centrale — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati.

Capitolo 12. Tassa di manomorta.

Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 14. Imposta sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

ELENCO N. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

SPESA ORDINARIA.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 6 con gli elenchi testè letti.

(È approvato).

Art. 7.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).

(È approvato).

Art. 8.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1926-27.

(È approvato).

Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti.*)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLUCCI.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. *Stam-pato* n. 686-A e 686-bis-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Anile, primo iscritto. Lo invito a recarsi alla tribuna.

ANILE. Onorevoli colleghi! Sarò breve perchè penso che qui non si debba parlare se non per dire qualche cosa che possa riuscire utile ai lavori del Governo, e porgere i risultati della propria esperienza, ed offrire, per modesto che sia, l'ausilio della propria competenza.

L'ardua opera di ricostruzione alla quale il Governo attende, va sorretta da tutti noi. Siamo di fronte ad un grande avvenimento storico che, riallacciandosi alle tradizioni che ci sono più care, non solo ha permeato la struttura statale e l'organismo spirituale della nostra nazione, ma prepara nel mondo l'avvento di un ordine, che non contrasta all'affermarsi delle più audaci esperienze democratiche.

Per chi poi ebbe responsabilità politiche nel passato e conobbe i pericoli dai quali siamo usciti è doveroso dare all'opera del Governo presente il riconoscimento che le spetta. Chi vi parla ebbe piena la sensazione di questi pericoli, e non la tacque.

Per quanto riguarda il Dicastero della pubblica istruzione, io non dimenticherò mai lo spettacolo dell'assalto quotidiano al bilancio dello Stato da parte delle varie Federazioni di insegnanti, collegate fra di loro a un solo scopo, rendere minaccioso il dilemma: aumento degli stipendi o sciopero. Immaginate: associazioni dei maestri

elementari di varia tendenza politica, ma concordi nell'alzare la voce; associazione degli ispettori di vario grado, associazione degli insegnanti di ruolo inferiore, associazione degli insegnanti di ruolo superiore, e tutte accampate a pretendere dallo Stato quel che lo Stato non poteva in quel momento dare, e sorde a ogni parola che rivelasse un interesse superiore, al quale sommettere gli interessi particolari. Ed erano costoro gli educatori!

Bisogna ripeterla questa verità: l'Italia sino a ieri era aperta a un'opera insidiosa e pertinace di disgregamento, alla quale la nostra debole coscienza nazionale mal resisteva. Gli assalti alla nostra tradizione religiosa, che per molti secoli fu l'unica difesa della italianità, non avevano che questo scopo: vincere la resistenza che ci conteneva nella storia e ci contiene anche oggi.

Vi è nei profondi motivi ideali del fascismo, che si afferma ogni giorno più antidemagogico, anti-massonico, antiplutocratico, una concezione politica che è destinata ad imporsi a tutte le nazioni, che non vogliono scomparire, e che, se non può essere avvertita da qualche nostro democratico di vecchio stampo, sarebbe veramente una cosa strana non fosse avvertita da chi si sente sinceramente cattolico e italiano.

Quando l'anno scorso al Congresso degli insegnanti, all'Augusteo, il nostro Primo Ministro definì la responsabilità dell'insegnante non diversa da quella dell'ufficiale dell'esercito e non volle il ricostituirsi delle federazioni antistatali, rese alla scuola un servizio che avanza il vantaggio di qualsiasi riforma, perchè tocca direttamente la coscienza dell'insegnante, richiamandolo al senso dei propri doveri.

Le riforme, anche se ben concepite, agiscono dal di fuori. Sono congegni, con i quali noi ci sforziamo di trarre un maggior rendimento dalla attività didattica, la quale invece, per se stessa, per la sua natura di carattere spirituale, assurge al suo più alto valore, quando si svolge sgombra d'ogni viluppo regolamentare. I grandi educatori hanno chiesto tutto a se stessi e nulla allo Stato. Il quale, purtroppo, non può agire che in termini quantitativi per valori che sono qualitativi e nuocere, come giustamente avverte il Balzac, al manifestarsi della individualità nello sforzo che compie di livellare le intelligenze.

Per fortuna, i nostri propositi non riescono a vincere le leggi della vita e quel che resiste a questo sforzo di livellamento preserva le energie della stirpe.

Questa osservazione di carattere generale non deve impedirci di riconoscere l'opera compiuta dal Fascismo a vantaggio della scuola e quel che il presidente del Consiglio, con una generosità che non ha esempio, ha concesso ai bisogni della scuola. Basta riflettere a quale cifra è giunto il bilancio della pubblica istruzione: da seicento milioni siamo passati in questi ultimi anni a un miliardo e 300 milioni, e l'aumento supera il rapporto col deprezzamento della moneta.

Al ministro Gentile furono concessi poteri che niun ministro ha mai avuti e debbo riconoscere le nobili intenzioni alle quali si ispira la sua riforma. La quale senza dubbio si sarebbe giovata di una gradualità di applicazione, che avesse permesso il saggio continuo dei nostri pensamenti con quella divina e onnipresente realtà, dalla quale, sotto specie politica, non si può prescindere.

Il primo omaggio a questa realtà, che corregge le nostre idee, è venuto dallo stesso Gentile e poi dal Casati e poi, in proporzioni maggiori, dal presente ministro, e non va dimenticata l'opera veramente illuminatrice dei relatori dei bilanci della pubblica istruzione, il Torre e il Solmi.

Ora siamo in grado di determinare quali intenti della riforma hanno trovato efficace attuazione e quali ci appaiono di giorno in giorno frustrati.

Non vuol dire essere contro la riforma mettere in rilievo i contrasti tra i propositi della stessa e la sua attuazione.

Uno dei principali contrasti per me è questo: la riforma recava implicito il proposito di diminuire, con la concessione della libertà d'insegnamento, l'onere che lo Stato sopporta per la scuola media e superiore. Questo onere si è invece di molto accresciuto ed il ruolo dei professori medi e più quello dei professori universitari è giunto a una cifra, alla quale corrisponde una spesa di cui il bilancio soffre, senza che se ne avvantaggi, come giustamente e coraggiosamente ha notato l'onorevole Solmi, la scienza.

Quel che più addolora è che le accresciute esigenze per le scuole medie e superiori non permettano di soddisfare quelle impellenti per la scuola primaria, che deve essere in cima al nostro pensiero, giacchè è la scuola della nostra umile gente, del nostro popolo. Si è constatata una diminuzione notevole nelle iscrizioni alle scuole primarie, e, per alcune città, come ad esempio per Napoli e per Milano, si parla di migliaia di fanciulli assenti.

Io penso che un disadvantage in questo ordine di scuole non possa essere compensato da alcun vantaggio nell'ordinamento superiore e che dobbiamo molto preoccuparcene se ci ritornano alla memoria, come dovrebbero ritornarci, le parole or non è molto pronunciate dal Primo Ministro: « Tutto ciò che può rendere grande il popolo italiano mi trova favorevole e, viceversa, tutto ciò che tende ad abbassare, ad abbrutire, ad impoverire il popolo italiano mi trova contrario ».

Questa volontà sinceramente espressa ci autorizza a prospettare le esigenze scolastiche della nuova Italia nei loro veri termini, dai quali non avrebbero mai dovuto uscire. I termini sono questi: quanti figliuoli del nostro popolo lavoratore restano ancora in uno stato di abbrutimento; quanti altri frequentano delle scuole che per offesa all'igiene dovrebbero essere chiuse; quanti altri sono costretti a lasciare le scuole per la indigenza delle famiglie, le quali non sono in grado di sopportare le spese che quotidianamente si domandano per l'acquisto di quaderni o di libri, specialmente dove i Patronati funzionano male.

Richiamo su quest'ultima constatazione la diligenza del ministro e lo invito a riflettere se debba continuare questo anacronismo: che lo Stato vuole la scuola primaria gratuita e gli editori continuano a mettere prezzi proibitivi ai libri di testo delle scuole stesse.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Faremo un libro di Stato.

ANILE. Così è stato fatto da altre nazioni.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Faremo cinque o sei libri fondamentali di Stato.

ANILE. È questa la soluzione migliore.

Appena il problema della scuola primaria venga guardato nella sua interezza ci balza dinanzi una verità già detta, ma che bisogna ripetere. Siamo in una condizione tale che se dovessimo compiere intero il nostro dovere verso i figliuoli del popolo e dare a ciascuno dei nostri piccoli comuni un degno locale scolastico, in guisa che dall'estrema punta della Sicilia al Brennero la nostra colonna vertebrale ideale non presenti discontinuità, occorrerebbero, come da una statistica della stessa Direzione della scuola primaria, non meno di tre miliardi.

È questo un problema formidabile che non possiamo non sentire profondamente per quante volte nella stessa giornata e in questo momento in cui parlo ci passano dinanzi

alla mente teorie di fanciulli abbandonati e recanti nella luminosità dei loro occhi l'implosione di un nutrimento ideale.

Ricchezza inesauribile della nostra stirpe che non deve andare dispersa, perchè è da questa ricchezza popolare che balzano di tanto in tanto gli uomini che l'Italia offre alle meraviglie del mondo, oggi come ieri.

La sensazione di questo problema è viva nel nostro Presidente del Consiglio e nel Ministro dell'interno se hanno messo come caposaldo del Governo fascista, la lotta per la difesa della sanità morale e fisica delle nostre nuove generazioni ed il reintegrarsi dell'istituto della famiglia conforme alla tradizione cattolica degli italiani.

Ma perchè questa nobilissima lotta si vinca è necessario che la scuola primaria non resti preclusa ai figli del popolo, e che non venga meno il principale mezzo educativo che abbiamo. Vuol dire che il ministro della pubblica istruzione dovrà diventare il collaboratore più efficace di quello dell'interno e raccogliere in questo senso il suo sforzo maggiore; vuol dire che bisogna prepararsi a riparare all'errore di aver distribuito la nostra attività scolastica in misura pressochè eguale nei suoi tre ordini, quando invece dovrebbe svolgersi a forma di una piramide a larga base in basso, ed apice in alto.

Non che io pensi che gli altri ordini di scuole vadano negletti, ma, per le condizioni del nostro bilancio e per il significato stesso che reca in sè l'azione scolastica statale, la nostra cura precipua deve rivolgersi dove è tutto da creare e dove, se il nostro intervento manca, tutto è perduto.

Se ci riuscisse dare la scuola ai nostri fanciulli e prolungare l'obbligo scolastico fino al 14 anno di età, avremmo vinta la più grande battaglia per la valorizzazione delle energie nazionali.

Poi, come il fanciullo avanza nell'adolescenza, ed acquista le prime linee della propria personalità, è legittimo che, al soccorso diretto dello Stato si sostituisca la guida, il consiglio, l'agevolazione, la vigilanza: nient'altro.

Lo Stato deve essere paterno per chi non si sorregge da sè.

Appena i muscoli si rinsaldano e l'uomo si abbozza, lo Stato non ha che un dovere: non impedirgli la libera esplicazione delle sue energie. Noi invece manteniamo le dande fino alla virilità, e purtroppo sono dande che costano. E dimentichiamo, operando in questo malo modo, una comune

legge psicologica, che ciascuno ha verificato su sè medesimo, cioè che la vera cultura, quella che più serve nella vita, è la cultura che ci facciamo da noi medesimi, non quella attinta dalla scuola. Gli uomini che maggiormente hanno lasciato l'impronta di sè nella scuola sono auto-didatti, e senza essere un po' tali, non si è nulla. Ricordo a questo proposito la felice definizione che il Primo ministro, il quale è un auto-didatta, ebbe un giorno a dare della cultura universitaria: cultura che bisogna affrettarsi a dimenticare. Da noi invece si continua ad agire contro questa legge indefettibile dello sviluppo spirituale, e vi si consacrano somme non indifferenti, che vengono sottratte al bilancio della nostra infanzia. E, pertinaci nell'errore, vincoliamo lo sviluppo giovanile con regolamenti didattici e con strettoie di programmi, da cui non si esce se non diminuiti.

Sarei lieto se dopo questo mio discorso parecchi di voi volessero fermarsi a leggere i programmi per le nostre scuole medie: mirabili senza dubbio teoreticamente, mirabili ancora più dopo le opportune modifiche portate dal ministro Fedele, ma che rappresentano un peso che grava sulle nostre intelligenze, al punto che da parecchi medici, e tra migliori, s'è lanciato un grido d'allarme per questo *surmenage* intellettuale.

Queste rotaie sì bene tracciate nei loro giri, nei loro incroci per ogni disciplina, avrebbero valore se gli uomini fossero macchine; e ciò non è. E nuocciono altresì alla creatività dello spirito dell'insegnante, in che è il segreto della sua efficacia didattica. E vi è poi la constatazione del modo come si modificano a seconda del tipo di cultura che è più caro al ministro.

In breve tempo siamo passati da un programma a contenuto specialmente filosofico, ad un altro che ha maggiore riguardo verso la storia; e tanto nell'uno che nell'altro si mantiene esiguo lo studio delle scienze naturali. Scienze, che, al contrario, devono tornare ad onore, non solo per il loro insostituibile valore educativo, ma per il beneficio che può e deve trarne la Nazione.

Non condivido l'opinione di coloro che separano la cultura classica dalla cultura naturalistica.

Quella invece si eleva al contatto di questa: è l'albero che ricorre in ogni forma di architettura, e il miglior commento alle Egloghe di Virgilio è il fiorire dei campi.

I modi che lo Stato usa per tenere a sè la scuola media, la isolano dalla vita della Nazione, la soffocano. Un corpo di insegnanti

che entra nella categoria degli impiegati dello Stato, perde per ciò stesso qualcheda di quel che di più vivo lo spirito possiede.

Garantita la carriera, la responsabilità si riduce. Nella prontezza con la quale i burocratici, compresi quelli della Minerva, son diventati fascisti, è più il desiderio di vivere comodamente, anzichè pericolosamente. (*Commenti*).

Non è facile essere fascisti quali si dovrebbe essere: rinnovando cioè sè stessi, sottoponendo i propri interessi a quello supremo della Nazione, e lavorando soprattutto a che gli impedimenti allo sviluppo delle energie nazionali scompaiano.

La serie di questi impedimenti nel campo della scuola è rimasta infatti quale era prima, mentre urgeva sgombrarli. Ne accennerò qualcuno, fiducioso che il ministro, di cui conosco l'anima sensibile, non resterà sordo alla mia parola.

I concorsi attraverso i quali deve passare un insegnante di scuole medie per giungere al liceo di una grande città sono in tal numero, che, quando vi arriva, le sue qualità umane sono scemate. Parecchi, per tal ragione, abbandonano a metà via la carriera scolastica e si disegna una crisi, che renderà tra breve difficile fornirci di buoni insegnanti, se già, nel momento presente, per non poche cattedre di ginnasi superiori e di licei siamo costretti ad affidarci a supplenti.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. A suo tempo i supplenti erano 8000, ora sono 300.

ANILE. Ma v'è di più. Le prove che oggi deve subire un diplomato od una diplomata di corso magistrale per guadagnare, dopo il suo non breve corso di studii, una cattedra di insegnamento elementare sono tali da sgomentare. V'è una prima selezione alla fine del corso magistrale. Dopo di che dinanzi ad un altro collegio professionale più solenne ed augusto, v'è l'esame di Stato, che scevera i maturi dagli immaturi. Ciò non basta. Occorre una terza selezione, occorre essere vincitori in una gara nazionale con una speciale prova scritta sopra un tema didattico pedagogico. Voi pensate, onorevoli colleghi, che ciò sia la vittoria definitiva. No. V'è la graduatoria, che permette soltanto a pochi, e superando lotte col sindaco e con l'assessore della pubblica istruzione, e col direttore didattico, di essere assunti a maestri elementari. Tutto ciò non sembra possibile! I comuni devono bandire, volenti o nolenti, ogni due anni, un concorso magistrale; ed accade assai spesso che per

occupare una diecina di posti si spendano parecchie centinaia di migliaia di lire, che vanno ai commissari di esame. Ne sa qualche cosa l'amico Geremicca. I candidati, che pure hanno vinto il concorso, perdono se non vi sono altri posti disponibili, il frutto della loro vittoria, e debbono prepararsi ad un nuovo concorso, e così di seguito. Tutto ciò è folle, se non fosse anche crudele, e di una crudeltà inaudita. Niente di simile nelle altre Nazioni. In Francia la prova a fine del concorso magistrale basta per divenire maestri elementari, ed ha per il candidato valore perpetuo. Non so perchè noi dobbiamo essere così disumani, così nemici a noi stessi.

Potrei, onorevoli colleghi, riferirvi molti altri esempi non meno impressionanti, se non temessi abusare della vostra pazienza ad ascoltarmi.

Voglio solo pregare il ministro di riflettere sopra un'altra crudeltà tutta nostra: la perdita della libera docenza universitaria se vien meno l'esercizio dell'insegnamento. Ma come si fa a togliere un titolo quando voi, con l'ultima riforma, per concederlo, avete imposto delle tasse non indifferenti e delle prove che vi garantiscono sotto ogni riguardo?

E non vi sono discipline che per se stesse non importano insegnamento ai fini dei bisogni immediati dei giovani? Perchè togliere la scelta di studi e di ricerche speciali che precorrono lo sviluppo di alcune scienze? E poi se qualche professore, alle fatiche ordinarie e talora infeconde della scuola, preferisce quelle di scrivere un libro, di diffondere le sue idee sopra i giornali, sopra le riviste per un pubblico assai più numeroso di quel che non si accolga in un'Aula scolastica, come farete voi a misconoscerne il bene che egli rende alla cultura? Se qualche altro preferisce di recarsi all'estero per onorare l'Italia voi lo seguirete con occhio minaccioso; e se vi è chi vuol trasformare la propria scienza teoretica in pratica, e che si traduca in ricchezza nazionale, voi lo punirete per questo?

Cosa è questo feticismo per il lavoro scolastico, quando per un ordine superiore di studi quel che importa è sentire le proprie idee, diffonderle e mantenere la propria vita in linee di nobiltà? Io prego caldamente il ministro, che fu già libero docente, di togliere questa offesa ad una categoria di insegnanti, che, nel momento presente, ha bisogno invece di essere sorretta ed incoraggiata.

Sono questi caratteri di oppressione, di imprigionamento regolamentare, di ostilità quasi verso energie che dovrebbero essere amate e molto amate che diminuiscono l'efficacia dell'attività culturale dello Stato. Basta infatti che qualcuna di queste attività si svolga al di fuori degli impacci statali per vederla meravigliosamente fiorire. A mio ed a vostro conforto ne citerò qualcuna.

Quel che le nostre statali scuole d'arte non hanno saputo fare in molti anni per l'artigianato italico, eccolo ora in attuazione per opera di uno spirito libero, di Giuseppe Brunati. La pronta sensibilità del nostro Primo Ministro ha subito avvertito l'importanza del movimento e, senza indugio, ha dato incarico all'onorevole Rossoni di comporre la grande corporazione artigiana, per la quale l'Italia riavrà quelle maestranze di intagliatori, di decoratori, di ceramisti, di vetrai, di bronzisti, con le quali un giorno la nostra arte fiorì sotto ogni latitudine.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ci sarà la corporazione degli artigiani.

ANILE. Io questo ho detto.

Non vi era fin oggi alcun tipo di scuola fra i figlioli dei nostri marinai, che sono (e lo affermava già V. Hugo) i primi marinai del mondo. Ebbene, per le cure del Levi Morenos e del Luzzatti, le scuole sono oggi liberamente sorte e si è costituito un consorzio per l'educazione marinaresca, che ha tenuto in questi giorni il suo congresso a Roma con l'intervento del Principe di Udine. E non parlo delle scuole salesiane, che affermano e diffondono l'italianità dovunque si costituiscono.

Io penso che lo Stato ha maggiormente la scuola a sè quanto più la svincola da sè. Sembra un paradosso, ed è una verità. Perchè sia vostra la sensazione di questa verità permettetemi, onorevoli colleghi, che vi dica qualche cosa delle nostre scuole superiori. Ne abbiamo un numero soverchio con un ruolo di professori universitari, che tende ad accrescersi in una moltiplicazione di cattedre che non ha tregua sino al punto, come è avvenuto in qualche Università, di raddoppiare e persino di triplicare un medesimo insegnamento. E persiste la richiesta di altri insegnanti e si creano facoltà del tutto nuove, quando sarebbe bastato aggiungere qualche cattedra alle facoltà preesistenti per raggiungere il medesimo scopo.

V'è poi una gara tra professori universitari, a dare alla propria scienza, anche

se del tutto teoretica, un aspetto che riveli esigenze di carattere sperimentale e che giustifichi in certo qual modo la creazione di laboratori con locali ampi e personale adeguato.

Niuna preoccupazione se di ciò ne soffra il bilancio dello Stato e si sperperi un denaro, che è poi, come giustamente ammonì il Primo ministro, frutto del sudore e del sacrificio del nostro popolo.

Bisogna che si ristabilisca, e severamente, il rapporto tra rendimento e spesa e, per quanto riguarda il lavoro dei nostri Istituti scientifici, si abbia una ben diversa stregua di misura.

Noi manteniamo verso le scienze un concetto che non esiste più nel mondo, e c'è ancora caro il loro aspetto teoretico.

Al contrario, le scienze valgono in quanto sappiano organizzarsi e tradursi in lavoro, che sia forza che vinca la materia e la trasformi in ricchezze nazionali.

Noi siamo circondati di nazioni che chiedono alle scienze quel che noi non chiediamo; e contano su questo nostro errore.

Sento il dovere di dirne qualche cosa alla Camera italiana. La Germania e la Francia sono in gara ad estendere la loro influenza nel mondo, spingendo innanzi l'avanguardia dei loro cultori di biologia e di scienze fisiche. La Russia, nello sforzo di vincere la sua crisi economica, diventa di giorno in giorno tutto un laboratorio di ricerche scientifiche ed affiorano le ricchezze del sottosuolo e vengono dominate quelle dell'aria e quelle delle acque.

Nelle Americhe, appena uno scienziato annunzia una sua particolare indagine, gli si offrono mezzi straordinari: allo scopritore dell'insulina, il Banting, venne dato un grande Istituto con una abbondanza a noi inconsueta di materiale di studio. Molte volte questi nuovi contributi scientifici partono dalla ricerca solitaria di uno studioso italiano, al quale noi abbiamo avuto il torto di non dare alcuno incoraggiamento: gli studiosi stranieri accrescono poi il nostro torto non ricordandolo nemmeno. Si ripete anche oggi quel che accadde per la scoperta della dinamite: fu il nostro Pacinotti che primieramente la pensò e la costruì, ed il mondo insiste ancora ad attribuirlo al belga Gramme.

Si fa a fidanza sulla nostra incuria, sulla nostra deficienza di organizzazione scientifica, sulle nostre rivalità tra una scuola e l'altra perchè altrimenti non saprei spiegarvi questo pertinace misconoscimento del lavoro italiano: è di questi giorni la protesta di un nostro studioso, il professore Pende,

non contro gli scienziati stranieri, che attribuiscono alla Francia il merito d'una scoperta tutta nostra — la vaccinazione anti-tubercolare — ma contro gli stessi medici italiani, che mostrano di non sapere che si tratta di cosa che ci appartiene.

Le nostre Accademie, in tutt'altre faccende affaccendate, tacciono: nessuno di esse ricordò quando ci venne l'annuncio della scoperta dell'insulina che i primi studi nella determinazione anatomica e fisiologica delle isole di Langherans si debbono ad un italiano: il Professor Diamare. Si ode soltanto qualche protesta solitaria, come quella che l'onorevole Umberto Bianchi ha testè fatto sulle colonne dell'*Impero*, per rivendicare all'ingegno italiano la scoperta della rotanave, che i tedeschi credono cosa propria.

I nostri scienziati s'ignorano a vicenda quando non si combattono; e ciascuno ama rinchiudersi in sè stesso, nella sua scuola, come dentro una torre d'avorio; e si resta volontariamente ciechi e sordi di fronte a quel che fanno nelle scienze e per le scienze le altre nazioni, e nulla o ben poco si concede di sè ai nostri giovani, che chieggono aiuti per proseguire una loro ricerca, specie se si tratta di una ricerca originale. Perdura quello stato d'animo che spinse il nostro Marconi a recarsi in Inghilterra per veder riconoscere la sua scoperta.

Questa, onorevoli colleghi, è la peggiore specie di antifascismo che io mi conosca.

Abbiamo permesso, contro ogni nostro interesse nazionale, che si riducessero le cattedre di meteorologia, di astronomia e di geofisica e restassero anemici i pochi Osservatori che abbiamo, e ciò mentre in Germania, nella Francia e nella Russia si moltiplicano.

La Germania mantiene da due anni nel centro dell'Atlantico l'ex cannoniera *Meteor* con a bordo scienziati che hanno l'incarico di far sondaggi in mare ed in aria a fine di conoscere lo stato fisico dell'atmosfera in lontananza dei continenti e tracciare le carte geografiche del fondo dell'Oceano. La Francia ha la nave scuola *Jacques-Cartier*, che è un vero e proprio centro meteorologico navigante. E gli Stati Uniti ed il Giappone non sono secondi.

L'Italia, ch'è un paese particolarmente soggetto a fenomeni sismici, vulcanici, a burrasche meteorologiche, l'Italia che è un paese particolarmente povero di ricchezze minerali, di petrolio, di carbone, non possiede che un ufficio centrale di geofisica provvisto di mezzi, e, tranne quelle di Messina

e di Napoli, non possiede cattedre di fisica terrestre. Da noi si preferisce la fisica teorica.

E accade questo: che mentre il Ministero dell'agricoltura dimanda i presagi del tempo, per combattere i danni delle gelate, delle brinate, degli uragani, della grandine, da noi non v'è chi risponda, giacchè la meteorologia agraria è priva di studiosi, e l'ufficio dei presagi solo adesso s'incomincia ad organizzare. Pensate quel che valga per la navigazione aerea e marittima il presagio del tempo, e come se ne sia avvalso il « Norge », che, guidato da un italiano, gitta la sua ombra su le nubi boreali ed oltrepassa il polo.

Il Ministero dell'aeronautica ha ora bandito un concorso per 18 geofisici; ma si dovrà attendere che si formino, giacchè le nostre scuole superiori non sono in grado di darli.

I problemi che riguardano l'utilizzazione industriale del vento, del calore solare, dell'energia delle maree, delle pressioni e termicità del sottosuolo restano ancora estranei alle nostre scienze, che pure costano tanto allo Stato.

In Germania, sotto la guida del celebre sismologo Wiechert, un manipolo di geofisici, di geologi, di chimici minerari, di biologi, lavora a costruire le carte del sottosuolo, scoprendo ulteriori giacimenti minerari.

Il metodo vibratorio per delimitare le transazioni tra la roccia e possibili strati di petrolio ha già dato ottimi risultati. Ed è con mezzi geofisici che si cerca dove sono il ferro ed il carbone per la metallurgia, dove il petrolio per la navigazione, dove l'elio per i dirigibili, dove il radio per la medicina. Persino i dirigibili vengono messi a disposizione dei geofisici per la ricerca elettromagnetica dei minerali.

Se scorrete le riviste tedesche di scienza pura come la *Zeitschrift der Physik*, sono questi i problemi che incontrate ad ogni pagina. Da noi le riviste di scienza pura non fanno che dell'astrattismo, che è una specie di filosofia.

Permettetemi che io vi comunichi ancora qualche altra notizia: gli austriaci confessano ora di avere impiegato nella guerra una stazione sismografica ideata dal professore Belar allo scopo di ricavare non solo la posizione, ma anche il calibro, il numero delle bocche di fuoco e la rapidità del tiro delle nostre batterie sul fronte dell'Isonzo, ed il professore Langevin c'informa di essere riuscito a determinare a grande distanza il rumore dei propulsori di un sottomarino.

Sotto specie scientifica, onorevoli colleghi, il ritmo della guerra è il ritmo ordinario della vita, che si trasforma ogni giorno in guisa che noi non possiamo viverla se non combattendo. Sono queste medesime scienze geofisiche, alle quali nel nostro ordinamento scolastico noi neghiamo un degno posto, che ci offrono dati per le costruzioni di case in vicinanza di grandi macchinari, di pile di ponti, di dighe artificiali e di quanto riguarda la stabilità di costruzioni antiche e recenti.

Se le avessimo interrogate a tempo avremmo evitato il disastro della diga del Gleno.

E quanto altro potrei dirvi per le altre scienze!

I nostri istituti di botanica vivono avulsi dalla vita del paese, facendo della teoria, mentre l'Italia, per le condizioni del suo suolo e del suo clima, potrebbe divenire tutto un campo sperimentale e liberarci da parecchie soggezioni straniere.

Noi riceviamo ancora la canfora dal Giappone e le piante medicinali, che potrebbero essere tutte nostre, continuiamo ad importarle, con danno non lieve dell'economia nazionale. Chi ricorda quel che deve la California all'opera di Lutero Burbak?

Perdura nei nostri scienziati un falso disdegno verso l'aspetto pratico delle scienze, che è poi il solo aspetto per cui realmente valgono.

Anche le conquiste, che noi oggi consideriamo come verità teoriche, nacquero da esperienze pratiche.

La scienza è come la fede: è nulla se non è anche azione. Urge, onorevoli colleghi, che i nostri istituti scientifici vengano chiamati al lavoro e coordinati in una organizzazione salda, che agevoli l'ardua fatica del Capo del Governo a dare all'Italia la sua indipendenza economica.

Le spese non lievi, che lo Stato sopporta a sostenerle e che tendono ad aumentare, non avrebbero alcuna giustificazione se mancasse questa.

I nostri scienziati è in questo senso soltanto che possono diventare degnamente fascisti.

Io invito il ministro della pubblica istruzione a prendere conoscenza delle scuole dove si lavora e delle scuole dove non si lavora, e del modo come vivono le tante facoltà delle nostre tante Università e provvedere dove accada che il numero dei professori superi quello degli allievi e non vi è in realtà scuola.

Nell'ora dinamica che noi viviamo non è possibile che le antiche nostre abitudini persistano, e deve essere impedito che la tessera fascista valga a perpetuarle.

Il fascismo si serve, non serve. Tutto ciò che è inutile, che non dà prodotto valevole, che assume forma parassitaria, che non è che sperpero di denaro, deve essere soppresso; e se ne trarrebbe una economia non indifferente, con la quale il ministro, nei limiti del suo stesso bilancio, che non può crescere indefinitamente, avrebbe modo di soddisfare, in questo momento, alcune improrogabili esigenze come quelle (ve ne cito soltanto qualcuna) che riguardano i ginnasi isolati, che non trovano più un preside che li diriga, e l'altra che si riferisce alla sorte delle scuole pareggiate.

Come non comprendere quel che voglia dire la battaglia del grano indetta dal Primo Ministro, ed il richiamo alla nostra deficienza di materie prime e l'esortazione di tornare alla terra, verso la quale deve volgersi la nostra speranza?

È tutta la nazione che vien chiamata al lavoro e primieramente le nostre scienze: le sole capaci di farci uscire vittoriosi da queste battaglie, che sono battaglie perenni, perchè la natura non largisce doni se non a chi li sa strappare col lavoro e conservarli con maggior lavoro.

Io non posso non compiacermi delle parole con le quali il nostro ministro dell'economia nazionale, S. E. Belluzzo, chiuse il suo discorso all'inaugurazione della Fiera campionaria di Milano: egli consigliava il sorgere di un istituto dove le scienze fisiche e chimiche si svolgano mostrando le loro dirette applicazioni alle industrie.

Il monito, diretto a Milano, che certamente saprà adempierlo, va esteso a tutte le nostre città che posseggono un istituto di cultura superiore, una scuola di scienze.

Ciascuna provincia d'Italia aspetta di esser conosciuta nella sua fauna, nella sua flora, nelle qualità del suo sottosuolo e nelle qualità istesse dell'aria e del suo calore solare. Nessuna nazione come la nostra, ha tanta varietà di aspetti e di bellezze, e tanta, nei medesimo tempo, possibilità di sviluppo economici.

A questa conoscenza che ci manca e che è necessario sollecitamente far nostra, se vogliamo crescere in amore verso la Patria (conoscere per amare, diceva Leonardo da Vinci) debbono essere preposte le nostre scuole superiori scientifiche, entrando di

diritto nel nuovo ritmo della vita nazionale ed acquistando così la sola loro ragione di essere.

L'Italia non ha ancora un Museo di storia naturale, come quelli di Vienna, di Monaco, di Londra, di Madrid, che offrano al popolo in un'unica visione lo sviluppo, nel tempo e nello spazio, dei mezzi impiegati dall'uomo a vincere le cose e gli mostrino le caratteristiche naturali della Patria.

Noi dobbiamo prepararlo, se vogliamo educare le nostre nuove generazioni al lavoro ed illuminare le menti sui reali rapporti che intercedono fra scienza e realtà esteriore.

Dobbiamo rinnovarci nel costume e nella maniera istessa di intendere la cultura; vincere, cioè, noi stessi.

Questa, onorevoli colleghi, l'esigenza suprema dell'ora storica che viviamo! (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Besednjak, il quale ha presentato anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo di rivedere la sua politica scolastica verso le minoranze allogene ».

BESEDNJAK. Onorevoli colleghi, non è cosa facile e piacevole per un deputato della minoranza slava di parlare sul bilancio dell'istruzione pubblica; ma non posso fare a meno di compiere il mio dovere.

Il Parlamento e il Paese sappiano quello che le nostre popolazioni pensano della politica scolastica del Governo fascista. Nel mio discorso voglio esporre solo dei fatti precisi, ed incomincio.

La legislazione scolastica introdotta dal ministro Gentile, soppresse tutte le scuole elementari e medie slave della Venezia Giulia e sconvolse la vita culturale del nostro popolo. (*Commenti*).

Contro tutti i principi pedagogici riconosciuti e accettati da tutti gli educatori del mondo civile, compresi quelli italiani, la lingua usata dai bambini fu abolita come lingua d'insegnamento e degradata a materia facoltativa, come potrebbe essere l'insegnamento del ballo o del canto. (*Interruzioni*).

Queste erano le celebri ore aggiunte, per le quali i genitori slavi dovevano fare delle domande speciali, mentre la lingua italiana, non compresa e non richiesta dalle popolazioni...

Voci. La imparerete! Dovete impararla!

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro.* La parlate bene. Si sente come la parla lei!

BESEDNJAK. Ma io non sono un contadino o un fanciullo di sei anni!

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro.* I bambini hanno una facilità straordinaria a imparare!

RICCI. I giovani slavi parlano perfettamente l'italiano e prestano servizio nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, egregio signore!

PRESIDENTE. Non facciamo accademie! Continui, onorevole Besednjak.

BESEDNJAK...mentre la lingua italiana era per i bambini slavi obbligatoria per legge.

L'istruzione facoltativa della lingua materna (per qualche ora la settimana) fu tutto ciò che ci rimase del superbo sistema scolastico elaborato con dura fatica dal nostro popolo nello spazio di un secolo. (*Interruzioni*).

Questa istruzione facoltativa era una lustra del Ministero della pubblica istruzione per far credere ai superficiali che la lingua materna della popolazione slava fosse rispettata.

« Noi rispettiamo e onoriamo la vostra lingua... (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Prosegua, onorevole Besednjak!

BESEDNJAK. « Noi rispettiamo e onoriamo la vostra lingua; vi abbiamo pur dato le ore aggiunte », esclamarono durante il mio ultimo discorso alcuni deputati della maggioranza che ebbero la bontà di ascoltarmi (*Interruzioni*); e, mentre si udivano in quest'Aula delle esclamazioni di questo genere, e il ministro Casati si vantava qui di quelle ore aggiunte, nelle nostre provincie le autorità scolastiche calpestavano già su vasta scala le disposizioni di legge sull'insegnamento facoltativo della nostra lingua.

Ho presentato al successore del senatore Casati, cioè all'onorevole Fedele, qualche diecina di interrogazioni (*Interruzioni — Commenti*) in cui lo rendevo edotto della manomissione della legge scolastica, che si compiva giorno per giorno nelle nostre terre. Chiesi al ministro Fedele pure due colloqui e gli presentai una lista con non meno di 65 comuni scolastici, in cui le autorità non volevano applicare le leggi e sopprimevano arbitrariamente le ore aggiunte. Dissi al ministro che si trattava di una legge fascista; gli dissi che i fascisti dovrebbero rispettare per lo meno le leggi da essi stessi create...

BALBO, *sottosegretario di Stato all'economia nazionale.* E che cosa le ha risposto?

BESEDNJAK. Aspetti un pochino! (*ilarità*).

Feci presente al ministro che chi distrugge la legge distrugge lo Stato, perchè lo Stato non può avere altre fondamenta che la legalità da cui deriva evidentemente tutto l'ordine della vita sociale. Gli spiegai che la popolazione insorgeva contro l'illegalità e che in alcuni comuni dell'Istria erano già scoppiati degli scioperi scolastici. (*Interruzioni — Commenti*).

Tutte le mie argomentazioni furono vane (*Interruzioni*) come sempre... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE, Onorevole Besednjak, prosegua il suo discorso!

BESEDNJAK. Ma se mi interrompono!

PRESIDENTE. Non raccolga le interruzioni!

BESEDNJAK. Il risultato del mio intervento è stato molto significativo. I genitori, che per un sano e lodevole senso di diritto, non vollero sottomettersi a uno stato di cose illegali, furono puniti di ammenda, mentre i veri e coscienti calpestatore della legge, cioè i maestri, gli ispettori scolastici e i provveditori agli studi rimasero tutti impuniti, sebbene avessero...

FEDELE, ministro dell'istruzione pubblica. Avevano fatto egregiamente il loro dovere! (*Applausi*).

BESEDNJAK. Accetto la dichiarazione del ministro dell'istruzione pubblica, il quale dice che il dovere, l'egregio dovere degli organi dello Stato è quello di infrangere la legge! (*Interruzioni — Rumori*).

FEDELE, ministro dell'istruzione pubblica. Il nostro dovere è di educare italianamente cittadini italiani!

BESEDNJAK. Questi funzionari — dico — rimasero tutti impuniti, sebbene avessero prestato giuramento sul loro onore di rispettare le leggi dello Stato e sorvegliarne l'esecuzione. Il ministro Fedele dal lato suo credette opportuno coronare l'opera, abolendo con il Regio decreto-legge 21 novembre 1925 le ore aggiunte nelle nuove provincie. (*Interruzioni*).

FEDELE, ministro dell'istruzione pubblica. Le ore aggiunte erano una lustra! Ho voluto essere sincero! (*Applausi*).

BESEDNJAK. Sono molto grato alla Camera di questi applausi per l'abolizione delle ore aggiunte, perchè valgono più di cento miei discorsi. (*Interruzioni*).

Invece di renderci giustizia, il Governo ha legalizzato l'illegalità, estendendo l'ingiustizia a tutti i comuni della Venezia Giulia e dell'Alto Adige.

Voci. Non esageri!

FEDELE, ministro dell'istruzione pubblica. Vuole negarci il diritto di fare delle leggi?

BESEDNJAK. Constatato il fatto che quello che era illegale è stato trasformato in una legge. Avete legalizzato l'illegalità. (*Rumori*). Noi potremmo anche ringraziare il ministro di questo dono natalizio dell'anno scorso, perchè ci reca un grande vantaggio: esso distrugge tutte le apparenze e svela dinanzi al mondo il carattere di snazionalizzazione (*Interruzioni — Rumori*) della vostra politica scolastica. Ditemi pure quali altre ragioni potreste addurre per giustificare di fronte alla opinione pubblica l'abolizione di quelle misere ore aggiunte nelle quali si insegnava ancora la madre lingua ai nostri fanciulli? (*Interruzioni*).

Credo che il ministro dell'istruzione pubblica non vorrà sostenere che lo abbia fatto per ammirazione e per rispetto verso la nostra lingua.

La situazione è ora completamente chiarita; qualsiasi equivoco è ormai escluso.

FEDELE, ministro dell'istruzione pubblica. Perfettamente!

BESEDNJAK. Sta il fatto, che oggi in Italia, inglesi, francesi e forse anche dei cinesi possono o potrebbero liberamente studiare la loro lingua, coltivare la loro letteratura in scuole private, mentre oltre mezzo milione di sloveni e di croati, che sono cittadini italiani, che pagano le imposte, prestano servizio militare nell'esercito italiano non lo possono fare. (*Interruzioni*).

FEDELE, ministro dell'istruzione pubblica. Se avesse vinto l'Austria, che cosa avrebbe fatto delle nostre scuole? (*Approvazioni*).

BESEDNJAK. Non lo so. So però che tutte le scuole private che esistevano prima dell'anteguerra, eccetto un unico caso, sono state soppresse. Tutte le domande presentate all'autorità per riaprire qualche scuola privata sono state nettamente respinte.

Voci. È stato fatto benissimo!

BESEDNJAK. La vostra approvazione sarà molto bene interpretata dalle nostre popolazioni!

Respinte furono nettamente tutte le domande per la fondazione di giardini infantili slavi.

Voci. Abbiamo creato dei bellissimi giardini infantili italiani.

BESEDNJAK. Non lo nego, ma sono italiani e non slavi.

Voci. Siamo in Italia!

BESEDNJAK. Ma sì. Parlo io forse di una popolazione che vive in Cina?

La nostra lingua infine è la lingua dei vostri concittadini, e non di un popolo che vive in Cina. (*Interruzioni — Commenti*).

GIUNTA. Emigrate oltre la frontiera: c'è tanto posto!

BESEDNJAK. Ma noi stiamo in terra natia.

Le condizioni ingiuste in cui viene a trovarsi la minoranza slava dopo l'emanazione della legge scolastica del 1923, non solo non si sono migliorate, ma diventano sempre più gravi e l'ingiustizia si allarga dalle istituzioni alle persone. Lo prova il trattamento ai maestri slavi. Si tratta di gente usa alla disciplina e abituata ad osservare coscienziosamente la legge. Essi hanno compiuto anche sotto il nuovo regolamento scolastico il loro dovere imposto ad addetti dello Stato, come lo hanno riconosciuto parecchie volte le stesse autorità scolastiche. Nonostante il loro leale ed onesto atteggiamento, questi uomini sono sottoposti, specialmente negli ultimi tempi, alle più dure mortificazioni morali. (*Commenti*). Alcuni mesi or sono nel Goriziano fu rivolto a loro l'invito di iscriversi tutti nella Corporazione nazionale fascista della scuola. (*Commenti*). La loro organizzazione rispose che i maestri slavi si sarebbero iscritti tutti alla Corporazione nazionale, qualora la legge lo avesse prescritto o il Governo lo avesse ordinato.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lei avrebbe preferito che si iscrivessero alla corporazione di Zagram!

BESEDNJAK. Questa è una sua opinione. Non conosco nessuna associazione di Zagram.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non è una mia asserzione, è una verità. (*Commenti*).

BESEDNJAK. La risposta dei maestri fu retta e non poteva essere diversamente per uomini di carattere e di onore; essa suscitò invece presso i dirigenti la corporazione delle scuole di Udine un vero pandemonio. Colla collaborazione attiva di ispettori scolastici e direttori didattici, con la tacita approvazione o tolleranza del provveditore agli studi di Trieste, si convocarono nel Goriziano adunanze ufficiali di maestri e maestre slavi e dopo averli minacciati di togliere loro il pane...

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non è vero. Ciò è falso. Il provveditore di Trieste non ha mai fatto una cosa simile. (*Commenti*).

BESEDNJAK. Io dico che ha tollerato questo stato di cose.

GEMELLI. L'Italia è un paese unitario, non un agglomerato come eravate prima voi in Austria. Voi avete ancora la vecchia mentalità!

BESEDNJAK. Ora non parliamo di conglomerati ma della politica scolastica, e dopo averli minacciati di rimandarli al Paese natio oltre i confini, fu sottoposta alla loro firma una dichiarazione non solo di chiedere l'iscrizione al Sindacato dei maestri fascisti...

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non esiste il Sindacato.

BESEDNJAK. ...ma di affermare sul loro onore di abbandonare la loro organizzazione slava, ed approvare pienamente la politica scolastica del Governo fascista. La sola iscrizione alla corporazione fu dichiarata insufficiente e respinta. Come si può, onorevoli colleghi, chiedere onestamente che un maestro slavo dichiararsi per iscritto (*Interruzioni — Rumori*) sul suo onore di approvare pienamente la soppressione della sua lingua materna nella scuola?

Immaginate, signori, la lotta morale nell'animo di un uomo cinquantenne, che ha moglie e figli: da un lato sente il dovere di padre, il dovere di sostenere la moglie e i figli, di non gettarli sulla strada e, dall'altro, sente che si ribella tutta la sua dignità di uomo e tutto il suo senso di onore innanzi all'idea di dover firmare sul suo onore una dichiarazione per lui falsa!

GEMELLI. Un italiano piuttosto emigrebbe!

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Lei drammatizza?

BESEDNJAK. Onorevole Capo del Governo, posso consegnarle un esemplare di tale dichiarazione.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Sì, ma lei drammatizza tutta la scena!

BESEDNJAK. Quale vantaggio possa trarre il sindacato dei maestri fascisti da membri che hanno accettato una tale umiliazione morale e rinnegato il loro carattere, iscrivendosi alle corporazioni solamente per assicurare alla famiglia un pezzo di pane, è difficile a concepire!

Questa, in brevi termini, la situazione della nostra scuola.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. È completamente falso quello che ella dice! Ella deve sapere che gli insegnanti non possono essere obbligati ad iscriversi in nessuna associazione! Lo possono fare, ma spontaneamente, liberamente, con piena, assoluta libertà di coscienza!

BESEDNJAK. Noi combattiamo l'attuale ordinamento scolastico non solo perchè in stridente contrasto coi diritti naturali delle famiglie... (*Interruzioni — Rumori*) e con i principi del cristianesimo che nessun Governo e nessuno Stato può abrogare o mutare, ma anche perchè esso significa la negazione della giustizia sociale.

Il nostro concetto non ammette che i cittadini italiani di nazionalità slava debbano essere solamente dei silenziosi contribuenti. Essi accettano bensì tutti i sacrifici finanziari imposti dalle leggi, dando una parte dei loro sudori in forma d'imposte allo Stato, ma essi hanno d'altro canto il diritto indiscutibile di chiedere che il loro danaro sia impiegato secondo i loro bisogni, i loro interessi, e i loro desideri. (*Interruzioni — Commenti — Rumori*).

DUDAN. Per la vita pubblica in Italia non c'è che il cittadino italiano, non può esserci che il cittadino italiano!

BESEDNJAK. Ed io che sono?

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole. Besedniak!

BESEDNJAK. Noi sloveni e croati paghiamo ogni anno parecchi milioni di lire di imposte scolastiche, che il ministro dell'istruzione spende poi per la soppressione delle scuole slave e per la lotta contro la nostra lingua moderna!

FEDELE, ministro dell'istruzione pubblica. Ma io non spendo un centesimo per questo! E poi le scuole sono mantenute col denaro dello Stato!

BESEDNJAK. E lo Stato prende il denaro dalle nuvole o lo raccoglie dagli alberi? I tributi li pagano i cittadini, li paghiamo noi, è il nostro denaro!

FEDELE, ministro dell'istruzione pubblica. L'Italia sta provvedendo alla riparazione delle scuole dell'Istria che erano in condizioni deplorabili...

BESEDNJAK. Onorevole ministro, io non parlo degli edifici e delle mura, io parlo della lingua. Se la questione scolastica fosse una questione di mura, ci intenderemmo presto. (*Interruzione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione*).

Questa politica è in contrasto assoluto con la volontà e coi bisogni vitali dei contribuenti slavi. Questa politica è immorale (*Interruzioni — Proteste*). Voi, onorevole ministro, ci costringete a pagarvi un tributo annuo e forzate così noi stessi ad aiutarvi a compiere la nostra snazionalizzazione. (*Commenti*). Se non volete restituirci le scuole che ci avete tolto e introdurre nelle

scuole dello Stato l'insegnamento della lingua parlata della popolazione, restituitemi i milioni che versiamo anno per anno (*Interruzioni — Rumori*) nella cassa dell'erario, quale imposta scolastica, permettendoci di organizzare da noi, con il nostro denaro, le nostre scuole (*Interruzioni — Rumori*).

Leggendo il Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 472, ho ravvisato che il Governo nell'articolo 1 prevede e permette nella Cirenaica e in Tripolitania l'istituzione di scuole arabe per cittadini indigeni di religione mussulmana.

Voci. Ma non è Italia; è una colonia!

BESEDNJAK. Vedete che chiediamo ben poco.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non interrompano!

BESEDNJAK. Data la differenza di razza nell'Africa, il Governo riconosce la necessità di tenere, accanto alla scuola italiana, quella araba. Faccio la proposta che questi principi di ordinamento scolastico della Libia siano estesi alla minoranza slava della Venezia Giulia. E posso dirvi che non ho fatto questa proposta per spirito di ironia, bensì per spirito di difesa della nostra nazionalità.

Voci. Quale?

BESEDNJAK. Chiamatela lingua! Come volete! (*Interruzioni — Rumori*).

Noi accettiamo qualsiasi proposta e qualsiasi soluzione pur di saper tutelata la nostra lingua ed assicurato il libero sviluppo della nostra cultura.

Questo è un nostro innegabile diritto umano. Ce lo insegna con parole chiare e persuasive un vostro uomo, che fa oggi parte del Governo e che io stimo. Il ministro dell'interno onorevole Federzoni tenne il 24 settembre 1923 a Padova al Congresso generale della Dante Alighieri il discorso inaugurale in cui disse: « Tutelare l'italianità che è lingua, costume, cultura, coscienza costituisce, per noi, prima ancora di un dovere nazionale, un diritto umano e non possiamo rinunciarvi, nè altri ha l'onesto motivo di ravvisare in tale proposito un pensiero pericoloso e ostile ».

A questi principi sani e onesti noi ispiriamo la nostra azione. (*Rumori*).

Voci. Che c'entra la dichiarazione di Federzoni?

BESEDNJAK. C'entra. Ripeto quello che ho già detto nel mio ultimo discorso: quello che vale per la vostra razza, vale per la nostra (*Vivaci interruzioni*), quello che è giusto e onesto per voi, nessuno può lealmente ne-

garlo che sia giusto ed onesto anche per noi. (*Interruzioni*).

GIUNTA. Siamo i padroni di casa! (*Rumori*).

BESEDNJAK. Lo so, lo sentiamo ogni giorno!

PRESIDENTE. Facciano silenzio: non è possibile che ognuno dica la sua! (*Approvazioni*).

BESEDNJAK. È interesse nostro, ma, credetelo, è pure interesse dello Stato il dare piena libertà di sviluppo alla nostra cultura e alla nostra lingua...

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica...* e alla propaganda politica che lei fa!

BESEDNJAK. La nostra lingua, che è in fin dei conti lingua di mezzo milione di vostri concittadini...

GRECO PAOLO. Non avete tutti i diritti?

BESEDNJAK. No, onorevole Greco! Se lei ha il diritto di mandare alla scuola elementare i suoi figlioli ad imparare nella loro lingua materna, anche io devo avere il diritto di mandare i miei figlioli alla scuola ad imparare nella loro lingua...

GRECO PAOLO. Siete un popolo battuto!

PRESIDENTE. Onorevole Greco, non le ho dato facoltà di parlare.

BESEDNJAK. Voi potete chiedere agli sloveni e ai croati della Venezia Giulia di essere leali cittadini italiani e ci riuscirete, ma non riuscirete mai a sradicare la nostra lingua e la nostra coscienza slava. (*Proteste — Interruzioni*).

Abolite le nostre scuole e destituiti i maestri, ogni famiglia si trasformerà in una scuola, e tutti, madri e padri di famiglia, diverranno maestri che tramanderanno di generazione in generazione la nostra lingua (*Interruzioni*) e la coscienza della stirpe.

Le leggi degli Stati sono mutevoli, i popoli vivono in eterno. (*Rumori — Commenti*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Foschini e Baistrocchi a recarsi alla tribuna per la presentazione di relazioni.

FOSCHINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bergamo Mario per il reato di cui agli articoli 126 Codice penale e 5 Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, e per il reato di cui agli articoli 135 Codice penale, in relazione all'articolo 118, n. 3 detto Codice, e 5 precitato Regio decreto-legge. (809-A)

BAISTROCCHI. Mi onoro presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 15 gennaio 1926, n. 143, relativo all'ordinamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica. (733)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (691 e 691-bis):

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	233
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927:

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	233
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare:

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	233
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia:

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	233
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1359, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in ma-

teria di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia:

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	234
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico:

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	233
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210, che approva la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, conclusa con la Società Anonima Navigazione Aerea, per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo) (752):

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	232
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica (735):

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	234
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo

1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali (750):

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	233
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi (759):

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	233
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, relativo a provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato (760):

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	234
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura della indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente (854):

Presenti	241
Astenuti	4
Votanti	237
Maggioranza	119
Voti favorevoli	235
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Alberti — Albicini — Alice — Amicucci — Anile — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bavaro — Belloni Ernesto — Belluzzo — Beneduce — Benni — Bertone — Besednjak

— Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bilucaglia — Blanc — Bodrero — Bolzon — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafocchi. — Calore — Cantalupo — Caprice — Caprino — Caradonna — Carnazza Gabriello — Cartoni — Casalini — Cavazzoni — Ceci — Cesesia di Vegliasco — Cerri — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Crollanza — Cucco — Cucini.

D'Ambrosio — D'Ayala — De Cicco — De Collibus — De Grecis — Del Croix — De Simone — Di Fausto — Di Giorgio — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan.

Fani — Farinacci — Fedele — Federzoni — Fera — Ferretti — Fontana — Forni Roberto — Foschini — Fragapane — Franco — Frignani.

Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gallo Marcello — Gangitano — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Gemelli — Gentile — Gericca — Gianferrari — Giarratana — Giolitti — Giuliano — Giunta — Grancelli — Gray Ezio — Graziano — Greco Paolo — Guàccero — Guglielmi.

Igliori — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

Lanfranconi — Lanzillo — Leicht — Leonardini — Leone Leone — Leoni Antonio — Lesona — Limongelli — Lunelli — Lupi.

Macarini Carmignani — Maccotta — Maffei — Maggi — Majorana — Mammalella — Manaresi — Mandragora — Mantovani — Marani — Maraviglia — Marchi Giovanni — Mariotti — Martelli — Mattei-Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Mrach — Muscatello — Musotto — Mussolini — Muzzarini.

Nunziante.

Olivetti — Olmo — Orano — Orefici — Orsolini Cencelli.

Pace — Panunzio — Paolucci — Pascale — Pasqualino Vassallo — Pedrazzi — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Pirrone — Pivano — Preda — Prunotto.

Quilico.

Racheli — Raggio — Renda — Restivo — Ricci Renato — Rocco Alfredo — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi Pelagio — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salerno — Salvi — Sandrini — Sanna — Sansone — Sarrocchi — Savelli — Savini —

Schirone — Scialoja — Serena — Serpieri — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Enrico — Starace — Suardo.

Teruzzi — Tinzi — Tòfani — Torre Andrea — Testi di Valminuta — Trigona — Tròilo — Tumedei — Turati Augusto.

Vaccari — Vachelli — Valentini — Valery — Vassallo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Visocchi.

Zaccaria — Zancani — Zimolo.

Sono in congedo:

Abisso — Antonelli — Armato.

Belloni Amedeo — Bennati — Biancardi — Bonaiuto — Bonardi.

Canelli — Cerulli-Irelli.

D'Alessio Nicola — De Capitani d'Arzago — De Marsico — Di Marzo.

Farina.

Gianotti.

Lantini.

Marzotto — Moretti.

Negrini.

Pala — Palmisano — Pierazzi — Ponti — Postiglione — Prinetti.

Ravazzolo — Reborà — Riccardi — Ricchioni — Riolo Salvatore — Rossi Pier Benvenuto.

Sardi — Scorza — Scotti — Spezzotti.

Tullio.

Sono ammalati:

Bigliardi.

Cavalieri.

Imberti.

Larussa — Lipani.

Marquet — Mazzolini — Mazzucco.

Assenti per ufficio pubblico:

Aldi-Mai — Alfieri.

Bertacchi.

Caccianiga — Carnazza Carlo — Ceserani.

Fabbrici.

Gnocchi.

Lissia — Loreto.

Madia — Moreno.

Olivi.

Re David — Rosboch — Rubilli.

Severini.

Venino.

Presenti e non votanti.

Ferrari.

Graziadei.

Molinelli.

Picelli.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MANARESI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se ed eventualmente per quali motivi al nominato Giuseppe Donati fu concesso il passaporto per recarsi all'estero.

« Gray ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se, ad evitare un inutile e costoso duplicato di documentazione, non creda di poter dispensare gli insegnanti di ruolo di scuole medie pareggiate dalla presentazione nei concorsi a cattedre in scuole governative di quei documenti, tuttora validi ed efficaci, che già vennero presentati per il concorso nelle scuole pareggiate. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Quilico ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno. Si trasmetterà al ministro interessato quella per la quale si chiede la risposta scritta; l'altra sarà svolta al suo turno.

La seduta termina alle 19.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

1. Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. *Esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere:*

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Grancelli per i reati di cui agli articoli 383 e 464 Codice penale. (357)

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero. (699)

4. Riordinamento del servizio statistico. (808)

5. Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione. (734)

6. Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 131, concernente la quota di concorso dello Stato a favore del comune di Fiume per l'istruzione elementare. (782)

7. Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 135, col quale sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche gli studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei circondari di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese e nella Dalmazia. (784)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 410, contenente provvedimenti per la città di Fiume. (797)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429, concernente il cambio in consolidato italiano 5 per cento dei titoli del debito pubblico prebellico ungherese costituenti la quota assegnata all'ex-Stato di Fiume (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 1926, numero 65). (804)

10. Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1516, riguardante i provvedimenti per facilitare le concessioni di credito da parte dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie con sede in Venezia. *(Approvato dal Senato)* (831)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 339, col quale è data facoltà al ministro della guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267. (841)

12. *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. (686 e 686-bis)

13. *Votazione a scrutinio segreto di due disegni di legge.*

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.